SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 128° — Numero 53

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 5 marzo 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CIRCOLARI

Ministero della sanità

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1986, n. 1024.

Modificazioni agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, concernente norme di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, sugli olii minerali e carburanti, in relazione all'art. 2 della legge 23 febbraio 1950, n. 170, sui distributori automatici di carburanti e all'art. 9 della legge 21 marzo 1958, n. 327, sulle stazioni di riempimento di gas di petrolio liquefatto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 1986;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Elementi essenziali degli impianti

1. Il primo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, è sostituito dal seguente:

«Gli impianti soggetti alle presenti norme sono costituiti dai seguenti elementi essenziali:

a) uno o due serbatoi;

b) un gruppo di due elettropompe adibite: *a)* al rifornimento di serbatoi; *b)* all'erogazione del gas di petrolio liquefatto;

c) eventualmente un elettrocompressore, in sostituzione o in aggiunta della pompa adibita al rifornimento del serbatoio;

d) uno o due apparecchi di distribuzione».

Art. 2.

Caratteristiche e dispositivi dei serbatoi

1. Il primo e il secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, sono sostituiti dai seguenti:

«I serbatoi devono essere interrati e provvisti di casse di contenimento in cemento armato.

Devono presentare inoltre le seguenti caratteristiche:

a) capacità totale non superiore a 30 metri cubi;

b) idoneo rivestimento contro le corrosioni;

c) lunghezza delle tubazioni fisse per il travaso, tra i punti di attacco alle pareti dei serbatoi e quelli immediatamente esterni alle casse di contenimento, non superiore ad un metro».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1987
Atti di Governo, registro n. 63, foglio n. 24

NOTE

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 208/1971, come modificato dall'art. 1 del D.P.R. qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 2 *(Elementi essenziali dell'impianto). — Gli impianti soggetti alle presenti norme sono costituiti dai seguenti elementi essenziali:*

a) uno o due serbatoi;

b) un gruppo di due elettropompe adibite: a) al rifornimento di serbatoi; b) all'erogazione del gas di petrolio liquefatto;

c) eventualmente un elettrocompressore, in sostituzione o in aggiunta della pompa adibita al rifornimento del serbatoio;

d) uno o due apparecchi di distribuzione.

In luogo delle elettropompe possono essere impiegate anche pompe fluidodinamiche.

I vari elementi degli impianti devono avere le caratteristiche, i dispositivi di sicurezza e le apparecchiature di cui agli articoli seguenti»

Nota all'art. 2:

Il testo dell'art. 3 del D.P.R. n. 208/1971 come modificato dall'art. 2 del D.P.R. qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 3 *(Caratteristiche e dispositivi del serbatoio). — I serbatoi devono essere interrati e provvisti di casse di contenimento in cemento armato.*

Devono presentare inoltre le seguenti caratteristiche:

a) capacità totale non superiore a 30 metri cubi;

b) idoneo rivestimento contro le corrosioni;

c) lunghezza delle tubazioni fisse per il travaso, tra i punti di attacco alle pareti dei serbatoi e quelli immediatamente esterni alle casse di contenimento, non superiore ad un metro.

Dev'essere munito infine dei seguenti dispositivi:

a) un indicatore di livello del liquido contenuto nel serbatoio, fisso e a segnalazione continua;

b) un sistema a pescante fisso per il controllo del livello massimo ammissibile del liquido;

c) un sistema costituito da due valvole di sicurezza con possibilità di esclusione di una sola di esse in caso di controllo o di manutenzione, collegato ad uno scarico in candela;

d) una valvola di eccesso di flusso per ciascun punto di attacco delle tubazioni di travaso in fase liquida;

e) una valvola di non ritorno al punto di attacco della tubazione di travaso in fase liquida;

f) messa terra con resistenza non superiore a 20 Ohm.

La sezione del tubo di scarico in candela di cui alla lettera *c)* del comma precedente non dev'essere inferiore a quella di scarico della valvola di sicurezza. In caso di più valvole collegate al medesimo scarico, la sezione del tubo di scarico dev'essere non inferiore alla somma delle sezioni di scarico delle singole valvole.

Lo scarico in candela deve avere la parte terminale a non meno di metri 5 dal piano di calpestio».

87G0153

LEGGE 14 febbraio 1987, n. **60.**

Armonizzazione della normativa in materia di brevetti per modelli e disegni industriali con le disposizioni dell'accordo dell'Aja del 6 novembre 1925, e successive revisioni, ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

NORME DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DE L'AJA RELATIVO AL DEPOSITO INTERNAZIONALE DEI DISEGNI O MODELLI INDUSTRIALI ORNAMENTALI.

Art. 1.

1. Le persone fisiche e giuridiche italiane o quelle che abbiano il domicilio o una effettiva organizzazione in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione dei disegni o modelli industriali ornamentali direttamente presso l'Ufficio internazionale oppure presso l'Ufficio centrale dei brevetti, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dell'accordo de L'Aja del 6 novembre 1925 e successive revisioni, ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744, e di seguito chiamato accordo.

2. La domanda presso l'Ufficio centrale dei brevetti può essere inviata in plico raccomandato con avviso di ricevimento.

3. La data di deposito della domanda è quella dell'articolo 6, comma 2, dell'accordo.

Art. 2.

1. La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni dell'accordo e del relativo regolamento di esecuzione, oltre che delle istruzioni amministrative emanate dall'Ufficio internazionale, ed essere redatta in lingua francese o inglese su formulari predisposti dall'Ufficio internazionale.

Art. 3.

1. L'Ufficio centrale dei brevetti, anche quando venga rivendicata priorità ai sensi dell'articolo 9 dell'accordo, trasmette all'Ufficio internazionale la domanda internazionale entro sessanta giorni dal ricevimento, previa verifica della regolarità formale.

Art. 4.

1. Il richiedente è tenuto al pagamento delle tasse previste nell'apposita tabella allegata al regolamento di esecuzione dell'accordo.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, possono essere determinati i termini e le modalità per il versamento delle tasse di cui al precedente comma 1, conformemente all'accordo ed al regolamento di esecuzione, oltre che alle disposizioni delle istruzioni amministrative emanate dall'Ufficio internazionale.

Art. 5.

1. La domanda internazionale nella quale l'Italia sia stata designata ai fini della protezione equivale ad una domanda nazionale e ne produce gli stessi effetti con decorrenza dalla data di deposito di cui all'articolo 6, comma 2, dell'accordo nei limiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, dell'accordo.

2. La rinuncia ad una parte dei disegni o modelli compresi in un deposito multiplo, di cui all'articolo 13 dell'accordo, produce gli effetti della limitazione di cui all'articolo 59-*quater* del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni.

Titolo II

REVISIONE DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE CONCERNENTE LA LICENZA OBBLIGATORIA SUI MODELLI DI UTILITÀ, LA CONVERSIONE DEL BREVETTO NULLO E L'ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI MODELLI E DISEGNI ORNAMENTALI A QUELLA DELL'ACCORDO DE L'AJA.

Art. 6.

1. Nell'articolo 13 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Sono estese ai brevetti per modelli di utilità le disposizioni di cui agli articoli da 54 a 54-*sexies* del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, e 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849, che disciplinano la concessione di licenze obbligatorie in materia di brevetti per invenzioni industriali».

Art. 7.

1. Nell'articolo 59 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Il brevetto nullo può produrre gli effetti di un diverso brevetto del quale contenga i requisiti di validità e che sarebbe stato voluto dal richiedente, qualora questi ne avesse conosciuto la nullità. La sentenza che accerta i requisiti per la validità del diverso brevetto dispone la conversione del brevetto nullo.

Qualora la conversione comporti il prolungamento della durata originaria del brevetto nullo, i licenziatari e coloro che in vista della prossima scadenza avevano compiuto investimenti seri ed effettivi per utilizzare l'oggetto del brevetto hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo di maggiore durata».

2. Nell'articolo 66 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è aggiunto il seguente numero:

«11) le sentenze di cui all'articolo 59, terzo comma, e le relative domande giudiziali».

Art. 8.

1. Nell'articolo 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, dopo le parole: «considerata ritirata» sono inserite le seguenti: «o del brevetto europeo revocato».

Art. 9.

1. All'articolo 4 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, sono aggiunti, in fine, i seguenti due commi:

«Se la domanda ha per oggetto un modello anziché un'invenzione o viceversa, l'Ufficio centrale dei brevetti invita l'interessato, assegnandogli un termine, a modificare la domanda stessa la quale, tuttavia, ha effetto dalla data di presentazione originaria.

Se la domanda di brevetto per modello di utilità contiene anche un'invenzione o viceversa, è applicabile l'articolo 29 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni».

2. All'articolo 5, secondo comma, del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché le disposizioni di cui all'articolo 27-*ter* del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni».

Art. 10.

1. L'articolo 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. — Con una sola domanda può essere chiesto il brevetto per non più di cento modelli e disegni, purché destinati ad essere incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei disegni o modelli, formata ai sensi delle disposizioni di cui all'accordo di Locarno dell'8 ottobre 1968, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 maggio 1974, n. 348.

Salvo il disposto del precedente comma e dell'articolo 8, non è ammessa la domanda concernente più brevetti ovvero concernente un solo brevetto per più modelli. Se la domanda non è ammissibile, l'Ufficio centrale dei brevetti invita l'interessato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 29 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, a limitare la domanda alla parte ammissibile.

Il brevetto concernente più modelli o disegni ai sensi del presente articolo può essere limitato su istanza del titolare ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 59-*quater* del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni».

2. Nell'articolo 8 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se la domanda comprende un oggetto la cui forma o disegno gli conferisca nuovo carattere ornamentale e nello stesso tempo ne accresca l'utilità, è applicabile l'articolo 29 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni».

3. Sono abrogati i commi quarto e quinto dell'articolo 3, nonché gli articoli 102, 103 e 104 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354. Nell'articolo 9 dello stesso regio decreto le parole: «per un tutto o una serie omogenea» sono sostituite dalle parole: «per un deposito multiplo».

Art. 11.

1. L'articolo 10 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. — L'Ufficio centrale dei brevetti pone a disposizione del pubblico la domanda di modello di utilità con la descrizione e gli eventuali disegni o campioni, conformemente al disposto dell'articolo 4 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni.

L'Ufficio centrale dei brevetti pone a disposizione del pubblico la domanda di modello o disegno ornamentale con le riproduzioni o i campioni e le eventuali descrizioni dopo il deposito, purché il richiedente non ne abbia escluso nella domanda l'accessibilità per un periodo che non può essere superiore ai dodici mesi dalla data di deposito o da quella di priorità.

Nei casi in cui ai precedenti commi l'Ufficio centrale dei brevetti omette la pubblicazione a stampa di cui all'articolo 38, secondo comma, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni».

Art. 12.

1. Nell'articolo 12 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, le parole: «un mese» sono sostituite dalle parole: «due mesi».

Art. 13.

1. Nell'articolo 13 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, è aggiunto in fine il seguente comma:

«La lettera d'incarico deve essere presentata entro due mesi dal deposito della domanda».

Art. 14.

1. L'articolo 18 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, è sostituito dal seguente:

«Art. 18. — Con una sola domanda per deposito multiplo ai sensi dell'articolo 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, può essere rivendicata la priorità di più depositi esteri».

Art. 15.

1. Dopo l'articolo 18 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, è inserito il seguente:

«Art. 18-*bis*. — Per i modelli o disegni industriali ornamentali la divulgazione non è opponibile ai sensi del secondo comma dell'articolo 15 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, anche se è avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute diverse da quelle di cui alla convenzione di Parigi del 22 novembre 1928, purché tenute nel territorio dello Stato o di Stato estero che accordi reciprocità di trattamento».

Art. 16.

1. Nell'articolo 90, primo comma, del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, le parole: «a partire dai termini stabiliti dall'articolo 4 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127» sono sostituite dalle seguenti: «osservate le disposizioni dell'articolo 10, secondo comma, del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e successive modificazioni».

Art. 17.

1. All'articolo 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I compensi per i componenti ed il segretario della commissione di cui al precedente primo comma sono determinati ogni due anni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro».

2. Ai fini del comma 1 è autorizzata la spesa di lire ottanta milioni per l'anno 1986.

3. All'onere derivante dalla disposizione del comma 2 si provvede con le disponibilità esistenti sul Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale, per effetto dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1977, n. 675, come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, che si intende corrispondentemente ridotta. La somma di cui al comma 2 viene versata dal Fondo all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al competente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Titolo III

ADEGUAMENTO DELLE TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA ALLA MAGGIORE DURATA DEI BREVETTI PER MODELLI E REGOLARIZZAZIONE IN CASO DI CONVERSIONE.

Art. 18.

1. Il numero 92 della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, è sostituito dal n. 92 di cui alla tabella allegata alla presente legge.

Art. 19.

1. Per le domande e per i brevetti per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali depositati prima della data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1977, n. 265, per i quali l'originario periodo di validità di quattro anni non era già scaduto alla data predetta, la tassa di concessione del brevetto versata per detto periodo di quattro anni vale quale pagamento per il periodo fino a quattro mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

2. L'ulteriore durata è condizionata al pagamento della tassa per il secondo quinquennio entro i quattro mesi di cui al comma 1 ovvero, se questo termine sia già decorso, della tassa per il terzo quinquennio.

3. Dopo la scadenza dei termini suddetti il pagamento può effettuarsi nei sei mesi successivi con l'applicazione della soprattassa di cui al numero 92, punto 12, della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

Art. 20.

1. Per le domande di brevetto per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali, la tassa di concessione del brevetto versata prima della data di entrata in vigore della presente legge deve essere integrata mediante il pagamento di un importo corrispondente alla differenza fra la tassa di concessione versata e quella stabilita nella tabella di cui al precedente articolo 18.

2. Detto pagamento deve effettuarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; trascorso questo termine il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione della soprattassa di cui al numero 92, punto 12, della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

Art. 21.

1. In caso di conversione del brevetto in seguito a sentenza passata in giudicato, il titolare è tenuto ad integrare le tasse mediante il pagamento dell'importo corrispondente alla differenza fra quelle versate e quelle stabilite per il brevetto che risulta dalla conversione.

2. L'integrazione deve avvenire entro quattro mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di conversione ed è ammessa nei sei mesi successivi con l'applicazione della soprattassa prevista al numero 92, punto 12, della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. La conversione del brevetto non dà diritto a rimborso di tasse.

Art. 22.

1. Trascorsi inutilmente i termini per effettuare i pagamenti previsti ai precedenti articoli 19, 20 e 21, la domanda di brevetto è considerata ritirata a decorrere dall'ultimo giorno utile per il pagamento della tassa senza la soprattassa.

Art. 23.

1 Per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, in attesa della revisione degli organici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, richiedere ad altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, con esclusione dell'Amministrazione delle dogane, nonché agli enti pubblici, anche economici, il comando del personale occorrente, fino ad un massimo di cinque unità, facendone indicazione nominativa. Le spese relative a detto personale restano a carico dell'amministrazione statale o dell'ente di provenienza.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ZANONE, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

TABELLA

TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE DI BREVETTO PER MODELLI DI UTILITÀ E BREVETTO PER MODELLI E DISEGNI ORNAMENTALI

N. d'ord.	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	*Note*
92	A) *Brevetto per modelli di utilità*			
	1) per domanda di brevetto	21.000	ordinario	Con una sola domanda può essere chiesto il brevetto per non più di cento modelli o disegni, purché destinati ad essere incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei modelli o disegni (articolo 6 del regio decreto del 25 agosto 1940, n. 1411, e successive modifiche).
	2) per il rilascio del brevetto, se la tassa è pagata in un unica soluzione	492.000	ordinario	
	3) per il rilascio del brevetto, se la tassa è invece pagata in due rate:			
	a) rata per il primo quinquennio	246.000	ordinario	
	b) rata per il secondo quinquennio	345.000	ordinario	Il brevetto per modelli di utilità ed il brevetto per modelli e disegni ornamentali durano rispettivamente dieci e quindici anni dalla data di deposito della domanda (articolo 9 del regio decreto sopracitato).
	4) per la domanda di licenza obbligatoria	239.000	ordinario	
	5) per la concessione della licenza	792.000	ordinario	La tassa di concessione può essere pagata o in un'unica soluzione o in rate quinquennali (articolo 12 del regio decreto sopracitato).
	B) *Brevetto per modelli e disegni ornamentali*			
	6) per la domanda di brevetto	21.000	ordinario	
	7) per il rilascio del brevetto se la tassa è pagata in una unica soluzione	492.000	ordinario	
	8) per il rilascio del brevetto, se la tassa è invece pagata in tre rate:			Se la forma o il disegno di un oggetto conferisce ad esso nuovo carattere ornamentale e nello stesso tempo ne accresce l'utilità ai sensi dell'articolo 2 del decreto sopracitato, può essere chiesto contemporaneamente il brevetto tanto per modelli e per disegni ornamentali, quanto per modelli di utilità, ma l'una e l'altra protezione non possono venire cumulate in un solo brevetto.
	a) rata per il I quinquennio	165.000	ordinario	
	b) rata per il II quinquennio	224.000	ordinario	
	c) rata per il III quinquennio	328.000	ordinario	
	9) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell'articolo 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa è pagata in un'unica soluzione	983.000	ordinario	Se la domanda comprende un oggetto la cui forma o disegno gli conferisce nuovo carattere ornamentale e nello stesso tempo ne accresce la utilità, è applicabile l'articolo 29 del regio decreto del 29 giugno 1939, n. 1127 (articolo 8 del decreto succitato).
	10) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell'articolo 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa è invece pagata in tre rate:			
	a) rata per il I quinquennio	328.000	ordinario	
	b) rata per il II quinquennio	435.000	ordinario	
	c) rata per il III quinquennio	656.000	ordinario	In caso di pagamento in rate quinquennali della tassa di concessione del brevetto, le rate successive a quella dovuta all'atto del deposito della domanda di brevetto per il primo quinquennio devono essere versate entro il mese in cui ha termine il precedente quinquennio. Trascorso detto termine il pagamento può effettuarsi entro i sei mesi successivi con l'applicazione della soprattassa di cui al punto 12).
	C) *Brevetto per modelli di utilità e brevetto per modelli e disegni ornamentali*			
	11) per la lettera d'incarico	15.000	ordinario	
	12) per il ritardo nel pagamento delle rate quinquennali della tassa di concessione (entro il semestre)	41.000	ordinario	
	13) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia	41.000	ordinario	Per il pagamento delle tasse controindicate valgono le norme del precedente numero 90.

NOTE

Nota al titolo:

L'accordo de L'Aja del 6 novembre 1925 riguarda il deposito internazionale dei disegni o modelli industriali ornamentali

Nota all'art. 1, comma 1:

Il testo dell'art. 4, comma 1, dell'accordo relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali ornamentali è il seguente:

«1. Il deposito internazionale può essere effettuato all'Ufficio internazionale:

1) direttamente, o

2) per mezzo dell'Amministrazione nazionale di uno Stato contraente se la legislazione di questo Stato lo permette».

Nota all'art. 1, comma 3:

Il testo dell'art. 6, comma 2, dell'accordo è il seguente:

«2. Il deposito internazionale è considerato come effettuato alla data alla quale l'Ufficio internazionale ha ricevuto la domanda nella debita forma, le tasse da pagarsi con la domanda e la o le fotografie o tutte le altre rappresentazioni grafiche del disegno o modello oppure, se esse non sono state ricevute contemporaneamente, alla data alla quale l'ultima di queste formalità è stata adempiuta. La registrazione porta la stessa data».

Nota all'art. 3:

Il testo dell'art. 9 dell'accordo è il seguente:

«Art. 9. Se il deposito internazionale del disegno o modello è effettuato, nei sei mesi successivi al primo deposito dello stesso disegno o modello, in uno degli Stati membri dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale e se la priorità è rivendicata, per il deposito internazionale, la data di priorità è quella di questo primo deposito»

Nota all'art. 5, comma 1:

Per il testo dell'art. 6, comma 2, dell'accordo si veda la nota all'art. 1, comma 3. Il testo dell'art. 7, comma 1, lettera *b)*, del predetto accordo è il seguente:

«*b)* Con riserva delle disposizioni dell'articolo 11, la protezione dei disegni o modelli, oggetto di un deposito registrato nell'Ufficio internazionale, è regolata, in ciascuno degli Stati contraenti, dalle disposizioni nazionali, applicate in detti Stati ai disegni o modelli la cui protezione è rivendicata per mezzo di un deposito nazionale e per i quali tutte le formalità sono state adempiute e tutti gli atti amministrativi sono stati compiuti».

Note all'art. 5, comma 2:

— Il testo dell'art. 13 dell'accordo è il seguente:

«Art. 13. — 1. Il titolare di un deposito internazionale può, per mezzo di una dichiarazione diretta all'Ufficio internazionale, rinunziare ai suoi diritti per tutti gli Stati contraenti o per un certo numero di essi e, in caso di deposito multiplo, per una parte dei disegni o modelli compresi in detto deposito.

2. L'Ufficio internazionale registra la dichiarazione e la pubblica»

— Il testo dell'art. 59-*quater* del R.D. n. 1127/1939 (Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali), aggiunto dall'art. 29 del D.P.R 22 giugno 1979, n. 338, è il seguente:

«Art. 59-*quater*. — Il brevetto può essere limitato su istanza del titolare alla quale debbono unirsi la descrizione e i disegni modificati.

Ove l'Ufficio accolga l'istanza il richiedente dovrà provvedere a versare nuovamente la tassa di cui al punto 3) dell'art. 44 qualora si fosse già provveduto alla stampa del brevetto originariamente concesso.

L'istanza di limitazione non può essere accolta se è pendente un giudizio di nullità del brevetto e finché non sia passata in giudicato la relativa sentenza. Neppure può essere accolta in mancanza del consenso delle persone indicate nel comma 2 dell'art. 59-*ter*.

L'Ufficio pubblica sul Bollettino la notizia della limitazione del brevetto».

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 13 del R.D. n. 1411/1940 (Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali) così come modificato dall'art. 4 della legge 23 maggio 1977, n. 265 e dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 13. — *Sono estese ai brevetti per modelli di utilità le disposizioni di cui agli articoli da 54 a 54-*sexies *del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, e 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849 che disciplinano la concessione di licenze obbligatorie in materia di brevetti per invenzioni industriali.*

In caso di mancato pagamento delle rate della tassa di concessione si applicano gli articoli 55, n. 1, e seguenti, e connesse disposizioni, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 riguardanti il mancato pagamento delle tasse annuali dei brevetti per invenzioni industriali».

Il testo dei sopracitati articoli da 54 a 54-*sexies* del R.D. n. 1127/1939 (per il titolo si veda nelle note all'art. 5, comma 2) è il seguente (l'art. 54 è stato sostituito con il testo sottoriportato dall'art. 1 del D.P.R. 26 febbraio 1968, n. 849; gli articoli da 54-*bis* a 54-*sexies* sono stati aggiunti dall'art. 2 del predetto decreto; l'art 54-*sexies* è stato poi sostituito con il testo sottoriportato dall'art. 26 del D.P.R 22 giugno 1979, n. 338):

«Art. 54. Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto, o quattro anni dalla data di deposito della domanda se questo termine scade successivamente al precedente, qualora il titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o più licenziatari, non abbia attuato nel territorio dello Stato l'invenzione brevettata, o l'abbia attuata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese, può essere concessa licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo dell'invenzione medesima, a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta.

La licenza obbligatoria di cui al precedente comma può ugualmente venire concessa:

1) qualora l'attuazione dell'invenzione sia stata, per oltre tre anni, sospesa o ridotta a una misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese:

2) se l'invenzione protetta da brevetto non possa essere utilizzata senza pregiudizio dei diritti relativi a un brevetto rilasciato in base a domanda precedente. In tal caso la licenza può essere rilasciata al titolare del brevetto posteriore nella misura necessaria a sfruttare l'invenzione, purché questa rappresenti, rispetto all'oggetto del precedente brevetto, un notevole progresso tecnico. Se le due invenzioni hanno lo stesso fine industriale, la licenza obbligatoria è concessa soltanto con riserva della concessione di una licenza sul brevetto posteriore a favore del titolare del brevetto anteriore, qualora questi presenti istanza per l'apposizione della riserva stessa.

Chiunque domandi la concessione di una licenza obbligatoria ai sensi dei precedenti commi deve provare di essersi preventivamente rivolto al titolare del brevetto e di non aver potuto ottenere da questi una licenza contrattuale a eque condizioni.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle invenzioni brevettate appartenenti all'amministrazione militare e a quelle tenute segrete ai sensi dell'art. 41 del presente decreto.

Art. 54-*bis*. — La licenza obbligatoria non viene concessa se la mancata o insufficiente attuazione è dovuta a cause indipendenti dalla volontà del titolare del brevetto o del suo avente causa. Non sono comprese fra tali cause la mancanza di mezzi finanziari e, qualora il prodotto stesso sia diffuso all'estero, la mancanza di richiesta nel mercato interno del prodotto brevettato od ottenuto con il procedimento brevettato.

La licenza obbligatoria può essere concessa soltanto contro corresponsione, da parte del licenziatario ed a favore del titolare del brevetto o dei suoi aventi causa, di un equo compenso e purché il richiedente la licenza fornisca le necessarie garanzie in ordine a una soddisfacente attuazione dell'invenzione a norma delle condizioni fissate nella licenza medesima.

La licenza obbligatoria non può essere accordata al contraffattore della invenzione.

La licenza obbligatoria è concessa per durata non superiore alla rimanente durata del brevetto e, salvo che vi sia il consenso del titolare del brevetto o del suo avente causa, può essere trasferita soltanto con l'azienda del licenziatario o con il ramo particolare di questa nel quale la licenza stessa viene utilizzata.

La concessione della licenza obbligatoria non pregiudica l'esercizio, anche da parte del licenziatario, dell'azione giudiziaria circa la validità del brevetto o dei diritti che ne derivano.

Art. 54-*ter*. — La concessione della licenza obbligatoria non esonera il titolare del brevetto, o il suo avente causa, dall'onere di attuare l'invenzione.

Il brevetto decade qualora l'invenzione non sia stata attuata entro due anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria o lo sia stata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese.

Art. 54-*quater*. — Colui che vuol ottenere la licenza di cui all'art. 54 deve farne istanza motivata all'ufficio centrale brevetti, indicando la misura e le modalità di pagamento del compenso offerto. L'ufficio centrale brevetti dà pronta notizia dell'istanza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al titolare del brevetto e a coloro che abbiano acquistato diritti sul brevetto in base ad atti trascritti o annotati.

Entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata, il titolare del brevetto e tutti coloro che ne hanno diritto in base ad atti trascritti o annotati possono opporsi all'accoglimento della istanza ovvero dichiarare di non accettare la misura e le modalità di pagamento del compenso. L'opposizione deve essere motivata.

Art. 54-*quinquies*. — L'ufficio dà pronta comunicazione all'istante, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, dell'opposizione prevista nell'ultimo comma dell'articolo precedente e dei suoi motivi.

Entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della raccomandata, l'istante deve far pervenire all'ufficio centrale brevetti le proprie osservazioni.

La licenza è concessa o negata con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Art. 54-*sexies*. — Nel decreto di concessione della licenza vengono determinate la durata, le modalità per l'attuazione, le garanzie e le altre condizioni alle quali, eventualmente, è subordinata la concessione. La misura e le modalità di pagamento del compenso, in caso di opposizione presentata ai sensi dell'art. 54-*quater*, sono determinate a norma dell'art. 50, secondo comma.

Le condizioni della licenza possono, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, essere variate su richiesta di ognuna della parti interessate, qualora sussistano validi motivi al riguardo.

Per la modificazione del compenso si applica l'art. 50, terzo comma.

La licenza è revocata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora non risultino adempiute le condizioni stabilite per l'attuazione dell'invenzione oppure il titolare della licenza non abbia provveduto al pagamento del compenso nella misura e con le modalità prescritte. Nel caso in cui il titolare del brevetto per il quale sia stata concessa licenza obbligatoria o il suo avente causa, conceda l'uso del brevetto medesimo a condizioni più vantaggiose di quelle stabilite per la licenza obbligatoria, le condizioni stesse sono estese alla licenza obbligatoria, su istanza del licenziatario.

La comunicazione alle parti interessate dei provvedimenti adottati è effettuata a cura dell'Ufficio centrale brevetti.

Il decreto di concessione della licenza, quello di variazione delle condizioni relative, quello di revoca e la determinazione o la variazione del compenso sono pubblicati nel Bollettino dei brevetti e annotati nel registro dei brevetti».

— Si trascrive il testo degli articoli 3 e 4 del D.P.R. n. 849/1968, citati nell'art. 13 del R.D. n. 1411/1940 soprariportato:

«Art. 3. — La licenza obbligatoria è soggetta alle seguenti tasse:

1) tassa di domanda;
2) tassa di concessione.

La tassa di domanda deve essere pagata prima della presentazione della domanda di concessione della licenza.

La tassa di concessione della licenza deve essere pagata, dietro avviso dell'ufficio centrale brevetti, prima della emanazione del decreto di concessione.

Art. 4. — Alla tabella *A*, allegata al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e modificata dalla tabella allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, sono aggiunte le seguenti voci:

"1) per la domanda di licenza obbligatoria su brevetto principale o completivo, lire 60.000;
2) per la concessione della licenza obbligatoria, lire 200.000"».

Nota all'art. 7, comma 1:

Il testo dell'art. 59 del R.D. n. 1127/1939 (per il titolo si veda nelle note all'art. 5, comma 2), come sostituito dall'art. 28 del D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338, poi integrato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 59. — Il brevetto è nullo:

1) se l'invenzione non è brevettabile ai sensi degli articoli 12, 13, 14, 16 e 17;
2) se l'invenzione non è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire a persona esperta di attuarla;
3) se l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale;
4) se il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo e l'inventore non si sia valso delle facoltà accordategli dall'art. 27-*bis*.

Se le cause di nullità di cui sopra colpiscono solo parzialmente il brevetto la relativa sentenza di nullità parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto stesso.

Il brevetto nullo può produrre gli effetti di un diverso brevetto del quale contenga i requisiti di validità e che sarebbe stato voluto dal richiedente, qualora questi ne avesse conosciuto la nullità. La sentenza che accerta i requisiti per la validità del diverso brevetto dispone la conversione del brevetto nullo.

Qualora la conversione comporti il prolungamento della durata originaria del brevetto nullo, i licenziatari e coloro che in vista della prossima scadenza avevano compiuto investimenti seri ed effettivi per utilizzare l'oggetto del brevetto hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo di maggiore durata».

Nota all'art. 7, comma 2:

Il testo dell'art. 66 del R.D. n. 1127/1939 (per il titolo si veda nelle note all'art. 5, comma 2), come modificato dall'art. 30 del D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338, poi integrato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 66. — Debbono essere resi pubblici per mezzo della trascrizione presso l'Ufficio centrale dei brevetti:

1) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono, in tutto o in parte, diritti su brevetti nazionali per invenzioni industriali;
2) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento o diritti di garanzia, costituiti ai sensi del successivo art. 69, concernenti i brevetti anzidetti;
3) gli atti di divisione, di società, di transazione, di rinunzia, relativi ai diritti enunciati nei due numeri precedenti;
4) il verbale di pignoramento;
5) il verbale di aggiudicazione in seguito a vendita forzata;
6) il verbale di sospensione della vendita di parte dei brevetti pignorati per essere restituita al debitore a norma del Codice di procedura civile;
7) i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità;
8) le sentenze che dichiarano la esistenza degli atti indicati nei precedenti numeri 1), 2) e 3), quando tali atti non siano stati precedentemente trascritti.

Le sentenze che pronunciano la nullità, l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione di un atto trascritto devono essere annotate in margine alla trascrizione dell'atto al quale si riferiscono.

Possono inoltre essere trascritte le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo. In tal caso, gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale;

9) i testamenti e gli atti che provano l'avvenuta successione legittima e le sentenze relative;
*10) le sentenze di cui all'art. 27-*bis *e le relative domande giudiziali;*
11) le sentenze di cui all'articolo 59, terzo comma, e le relative domande giudiziali».

Nota all'art. 8:

Il testo dell'art. 6, secondo comma, del D.P.R. n. 32/1979 (Applicazione della legge 25 maggio 1978, n. 260, concernente ratifica ed esecuzione di atti internazionali in materia di brevetti), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«È inoltre consentita la trasformazione in domanda nazionale per modello di utilità di una domanda di brevetto europeo respinta, ritirata o considerata ritirata *o del brevetto europeo revocato* il cui oggetto abbia i requisiti di brevettabilità previsti dalla legislazione italiana per i modelli di utilità».

Nota all'art. 9, comma 1:

Il testo dell'art. 4 del R.D. n. 1411/1940 (per il titolo si veda la nota all'art. 6), come integrato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 4. — È consentito a chi chiede il brevetto per invenzione industriale, ai sensi del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, di presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilità, da valere nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo in parte.

Se la domanda ha per oggetto un modello anziché un'invenzione o viceversa, l'Ufficio centrale dei brevetti invita l'interessato, assegnandogli un termine, a modificare la domanda stessa la quale, tuttavia, ha effetto dalla data di presentazione originaria.

Se la domanda di brevetto per modello di utilità contiene anche un invenzione o viceversa, e applicabile l'art. 29 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni» [per il testo dell'art. 29 del R.D. n. 1127/1939 si veda nelle note all'art. 10, comma 1].

Nota all'art. 9, comma 2:

Il testo dell'art. 5, secondo comma, del R.D. n. 1411/1940 (per il titolo si veda la nota all'art. 6), così come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Ai modelli e disegni suddetti non sono applicabili le disposizioni sul diritto di autore, *nonché le disposizioni di cui all'art. 27-*ter *del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni»*.

Note all'art. 10, comma 1:

— Per il titolo del R.D. n. 1411/1940 si veda la nota all'art. 6.

— L'accordo di Locarno dell'8 ottobre 1968, ratificato con legge n. 348/1974, riguarda l'istituzione di una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali.

— Il testo dell'art. 29 del R.D. n. 1127/1939 (per il titolo si veda nelle note all'art. 5, comma 2) è il seguente:

«Art. 29. — Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione.

Se la domanda comprende più invenzioni, l'Ufficio centrale dei brevetti inviterà l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare tale domanda ad una sola invenzione, con facoltà di presentare, per le rimanenti invenzioni, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva.

Il ricorso alla Commissione stabilita da questo decreto sospende il termine assegnato dall'Ufficio».

— Per il testo dell'art. 59-*quater* del R.D. n. 1127/1939 si veda nelle note all'art. 5, comma 2.

Nota all'art. 10, comma 2:

Il testo dell'art. 8 del R.D. n. 1411/1940 (per il titolo si veda la nota all'art. 6), come integrato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 8. — Se la forma o il disegno di un oggetto conferisce ad esso nuovo carattere ornamentale e nello stesso tempo ne accresce l'utilità, ai sensi del precedente art. 2, può essere chiesto contemporaneamente il brevetto tanto per modelli e disegni ornamentali, quanto per modelli di utilità, ma l'una e l'altra protezione non possono venire cumulate in un solo brevetto.

Se la domanda comprende un oggetto la cui forma o disegno gli conferisca nuovo carattere ornamentale e nello stesso tempo ne accresca l'utilità, è applicabile l'art. 29 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni» [per il testo dell'art. 29 del R.D. n. 1127/1939 si veda nelle note all'art. 10, comma 1].

Note all'art. 10, comma 3:

— I commi quarto e quinto dell'art. 3 e gli articoli 102, 103 e 104 del regio decreto n. 1354/1941 (Testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per modelli industriali) prevedevano:

«Art. 3, commi quarto e quinto. — Una medesima domanda non può contenere la richiesta di più brevetti, nè di un solo brevetto per più modelli, salvo il disposto dei successivi articoli 102, 103 e 104.

Se la domanda comprende più modelli e se, inoltre, trattandosi di modelli ornamentali, non trovano applicazione i richiamati articoli 102, 103 e 104, l'Ufficio centrale dei brevetti può o respingere la domanda o far luogo all'applicazione dell'art. 29, comma secondo, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127».

«Art. 102. — Un complesso di modelli ornamentali costituisce un tutto omogeneo, ai sensi dell'art. 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, quando i singoli prodotti, pur avendo funzioni diverse, debbano essere utilizzati congiuntamente pel maggior rendimento del complesso stesso, a condizione che detti prodotti comportino la fabbricazione con la stessa materia e a condizione altresì che abbiano in comune le caratteristiche rivendicate, come disegno, sagoma, colori.

Questa disposizione si applica in ispecie ai complessi costituiti ad esempio dai servizi di posateria, dai servizi da caffè, dai mobili di uno stesso ambiente».

«Art. 103. — Un complesso di modelli ornamentali costituisce analogamente una serie omogenea, ai sensi del richiamato art. 6, quando i singoli prodotti, aventi identica destinazione, pur non potendo essere utilizzati congiuntamente, abbiano in comune il disegno rivendicato, e in genere tutte le altre caratteristiche rivendicate, meno quella dei colori, a condizione che detti colori, nei singoli prodotti, varino solamente entro la stessa gamma e a condizione altresì che non risulti sostanzialmente variato l'effetto estetico complessivo dato dai colori stessi.

Questa disposizione si applica in ispecie ai complessi costituiti ad esempio dai tessuti».

«Art. 104. — Un complesso di modelli ornamentali costituisce ugualmente una serie omogenea, ai sensi dello stesso art. 6, quando i singoli prodotti, aventi identica destinazione pur non potendo essere utilizzati congiuntamente, abbiano in comune il colore o i colori rivendicati, e in generale tutte le altre caratteristiche rivendicate, meno quella del disegno, a condizione che detto disegno, nei singoli prodotti, varii solamente per le proporzioni delle sue parti, o per la ripetizione o la riduzione di determinate parti, e a condizione altresì che non risulti sostanzialmente variato l'effetto estetico complessivo dato dal disegno stesso.

Anche questa disposizione si applica in ispecie ai complessi costituiti ad esempio dai tessuti».

— Il testo dell'art. 9 del predetto R.D. n. 1354/1941, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 9. — Trattandosi, come nel caso dell'articolo precedente, di modelli ornamentali per prodotti industriali aventi fondamentalmente due sole dimensioni e qualora, inoltre, il brevetto sia chiesto *per un deposito multiplo*, ai sensi dell'art. 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, i singoli modelli devono essere individuati o da altrettante riproduzioni grafiche di cui al precedente art. 7, o da altrettante tavole con su fissati i rispettivi campioni, a norma dell'art. 8».

Nota all'art. 11:

Il testo vigente degli articoli 4 e 38 del R.D. n. 1127/1939 (per il titolo si veda nelle note all'art. 5, comma 2), citati nell'art. 10 del regio decreto n. 1411/1940 nel testo di cui al presente articolo è il seguente:

«Art. 4. — I diritti esclusivi considerati da questo decreto sono conferiti con la concessione del brevetto.

Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione è gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico. Decorso il termine di 18 mesi dalla data di deposito della domanda oppure dalla data di priorità, ovvero dopo 90 giorni dalla data di deposito della domanda se il richiedente ha dichiarato nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico, l'Ufficio centrale brevetti pone a disposizione del pubblico la domanda con gli allegati di cui sopra.

Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la descrizione e gli eventuali disegni è stata notificata a cura del richiedente, gli effetti del brevetto decorrono dalla data di tale notifica.

Il brevetto dura vent'anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e non può essere rinnovato né può esserne prorogata la durata».

«Art. 38. — L'Ufficio pubblica nel Bollettino dei brevetti di cui al successivo art. 97 la notizia dei brevetti concessi.

Dopo la concessione del brevetto la descrizione e i disegni posti a disposizione del pubblico, sono stampati.

Nella copia a stampa e nella pubblicazione del Bollettino verrà inserito il nome dell'inventore».

Nota all'art. 12:

Il testo dell'art. 12 del R.D. n. 1354/1941 (per il titolo si veda nelle note all'art. 10, comma 3), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 12. — Qualora il depositante presenti un solo esemplare delle tavole contenenti o la riproduzione grafica del modello, o la riproduzione grafica dei prodotti, o il campione dei prodotti stessi, oppure un solo esemplare della descrizione, è concessa facoltà, di presentare l'altro esemplare entro *due mesi* dal deposito della domanda».

Nota all'art. 13:

Il testo dell'art. 13 del R.D. n. 1354/1941 (per il titolo si veda nelle note all'art. 10, comma 3), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 13. — La lettera d'incarico di cui all'art. 94 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, deve essere sottoscritta dal richiedente e controfirmata dall'incaricato.

La lettera d'incarico è considerata scrittura privata ai fini dell'applicazione dell'art. 485 del codice penale.

La lettera d'incarico deve essere presentata entro due mesi dal deposito della domanda».

Nota all'art. 14:

Il testo dell'art. 6 del R.D. n. 1411/1940 (per il titolo si veda la nota all'art. 6), è il seguente:

«Art. 6. — Con una sola domanda può essere chiesto il brevetto per non più di cinquanta modelli o disegni, purché nell'insieme costituiscano un tutto o una serie omogenea».

Nota all'art. 15:

Il testo dell'art. 15, secondo comma, del R.D. n. 1127/1939 (per il titolo si veda nelle note all'art. 5, comma 2), è il segente:

«Non è presa altresì in considerazione la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della convenzione concernente le esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni».

Nota all'art. 16:

Il testo dell'art. 90, primo comma, del R.D. n. 1354/1941 (per il titolo si veda nelle note all'art. 10, comma 3), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 90. — L'Ufficio, *osservate le disposizioni dell'art. 10, secondo comma, del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e successive modificazioni*, tiene a disposizione gratuita del pubblico, perché possano essere consultati, un esemplare sia delle tavole, con la riproduzione grafica dei modelli, o dei prodotti, o i campioni dei prodotti medesimi, sia dell'eventuale descrizione, allegati alla domanda o al brevetto».

Nota all'art. 17, comma 1:

Il testo dell'art. 71 del R.D. n. 1127/1939 (per il titolo si veda nelle note all'art. 5, comma 2), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 71. — Le decisioni sui ricorsi, ammessi da questo decreto, contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, sono deferite ad una commissione composta di un presidente e di quattro membri, scelti fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di appello, sentito il Ministero di grazia e giustizia, o fra i professori di materie giuridiche delle università o degli istituti superiori dello Stato. I membri della commissione e il presidente di essa sono nominati con decreto del Ministro per le corporazioni, durano in carica due anni e sono rieleggibili. Alla commissione possono essere aggregati dei tecnici scelti dal presidente tra i professori delle regie università o dei regi istituti superiori, per riferire su singole questioni ad essa sottoposte. I tecnici aggregati non hanno voto deliberativo.

Il direttore dell'ufficio fa parte della commissione senza voto deliberativo.

La commissione anzidetta ha altresì funzione consultiva del Ministero delle corporazioni nella materia dei brevetti d'invenzione.

I compensi per i componenti ed il segretario della commissione di cui al precedente primo comma sono determinati ogni due anni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro».

Nota all'art. 17, comma 3:

Il testo vigente dell'art. 16 della legge n. 675/1977 (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore) è il seguente:

«Art. 16. — Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato può avvalersi dell'ISPE per la formulazione delle analisi tecnico-economiche necessarie alla predisposizione dei programmi finalizzati di cui al quarto comma del precedente art. 2, nonché per gli altri compiti previsti dalla legge. Può altresì richiedere anche nominativamente alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad orientamento autonomo, nonché agli enti pubblici, il comando presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del personale occorrente sino al numero massimo di trentacinque unità. Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'amministrazione di provenienza.

Per ciascuno dei settori da determinare ai sensi dell'art. 2, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato è autorizzato ad avvalersi di non più di tre esperti, scelti tra docenti universitari o persone competenti in materia di economia, finanza e tecnologia dei settori industriali e delle imprese. La remunerazione dei predetti esperti è stabilita dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro, con il decreto di conferimento dell'incarico, conformemente a quanto previsto dall'art. 14, primo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può inoltre affidare incarichi per studi e ricerche di particolare complessità e specializzazione ad enti o istituti particolarmente qualificati in attività di studio o di ricerca. La spesa relativa all'affidamento di tali incarichi non potrà superare lire 300 milioni annue.

Per sopperire agli oneri, di cui ai commi precedenti, compresi quelli per missioni degli esperti e funzionamento, e di cui ai commi ottavo e nono del precedente art. 4, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad utilizzare le disponibilità del «Fondo per la ricostruzione e riconversione industriale», fino ad un ammontare massimo di lire 1.650 milioni per ciascuno degli anni dal 1978 al 1980».

Nota all'art. 18:

Il D.P.R. n. 641/1972 reca la disciplina delle tasse sulle concessioni governative.

Nota all'art. 19, comma 1:

La legge n. 265/1977 modifica gli articoli 9, 12 e 13 del R.D. n. 1411/1940 (per il titolo di quest'ultimo e per il testo dell'art. 13 si veda la nota all'art. 6).

Nota all'art. 19, comma 3:

Per il testo vigente del n. 92 della tabella annessa al D.P.R. n. 641/1972 si veda l'allegato alla presente legge.

Nota all'art. 20, comma 2:

Per il testo vigente del n. 92 della tabella annessa al D.P.R n. 641/1972 si veda l'allegato alla presente legge.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1663):

Presentato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ALTISSIMO) il 30 gennaio 1986.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 24 marzo 1986, con pareri delle commissioni, 1ª, 2ª, 3ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 10ª commissione il 5, 11 giugno 1986.

Relazione scritta annunciata il 24 giugno 1986 (atto n. 1663/*A* - relatore: sen. PETRILLI).

Esaminato in Aula e approvato il 15 ottobre 1986.

Camera dei deputati (atto n. 4078):

Assegnato alla XII commissione (Industria e commercio), in sede legislativa, il 28 ottobre 1986, con pareri delle commissioni I, III, IV, V e VI.

Esaminato dalla XII commissione il 17 dicembre 1986, 21 gennaio 1987 e approvato il 28 gennaio 1987.

87G0152

LEGGE 3 marzo 1987, n. 61.

Modificazioni ed integrazioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, per la disciplina del Fondo di previdenza per il personale dipendente da aziende private del gas.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche agli articoli 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 23 e 29 della legge 6 dicembre 1971, n. 1084

1. In attesa del riordino generale dei fondi di previdenza integrativi, alla legge 6 dicembre 1971, n. 1084, sono apportate le modifiche di cui ai seguenti commi.

2. L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Nei limiti e alle condizioni della presente legge il fondo ha lo scopo di integrare, in favore degli iscritti e dei loro superstiti aventi diritto, il trattamento dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti».

3. Il secondo comma dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Presso la gestione del fondo è costituita una speciale riserva, il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, deve essere pari all'importo di una annualità delle pensioni integrative in corso di pagamento a tale epoca».

4. L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Agli effetti della presente legge, sono aziende private del gas quelle che, per atto di concessione amministrativa, producono e distribuiscono o soltanto distribuiscono gas alla cittadinanza per usi civili, nonché quelle già tenute ad iscrivere il proprio personale all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas, soppresso dall'articolo 2 della legge 1° luglio 1955, n. 638».

5. Il primo comma dell'articolo 9 e sostituito dal seguente:

«Per il finanziamento delle pensioni integrative, nonché per le relative spese di amministrazione, è dovuto al fondo un contributo pari al 5,60 per cento a totale carico delle aziende, da calcolarsi sulla retribuzione globale mensile di cui al successivo articolo 10 e sulla tredicesima mensilità percepita dagli iscritti».

6. Il terzo comma dell'articolo 9 e sostituito dal seguente:

«La misura del contributo previsto dal primo comma del presente articolo può essere variata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere del Comitato amministratore del fondo, in relazione al fabbisogno del fondo stesso e alle risultanze di gestione».

7. Il secondo comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Per i periodi di cui al precedente comma l'iscritto può ottenere, tuttavia, di versare, a proprio carico, sia per il trattamento integrativo di pensione, sia per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i contributi calcolati sulla retribuzione che gli sarebbe spettata se non fosse stato assente dal servizio».

8. L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Per i periodi di assenza dal servizio senza retribuzione, riconosciuti utili agli effetti dell'anzianità a norma dei contratti collettivi di categoria, le aziende sono tenute al versamento dei contributi, sia per il trattamento integrativo di pensione dovuto dal fondo, sia per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, commisurati alla retribuzione che sarebbe spettata all'iscritto se non fosse stato assente dal servizio, fermo restando il diritto di rivalsa di cui all'articolo 11, salvo che i suddetti periodi non siano coperti da contribuzione figurativa nella predetta assicurazione generale, nel qual caso i contributi sono dovuti esclusivamente per il trattamento integrativo».

9. L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Per i periodi di assenza dal servizio con retribuzione ridotta a norma dei contratti collettivi di categoria, che si verifichino nell'ultimo anno di iscrizione al fondo, le aziende sono tenute al versamento dei contributi, sia per il trattamento integrativo di pensione, sia per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, calcolati sulla retribuzione che sarebbe spettata all'iscritto senza riduzione, fermo restando il diritto di rivalsa di cui all'articolo 11».

10. L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Gli iscritti che cessino dal prestare servizio alle dipendenze di aziende private del gas hanno diritto alla pensione complessiva di cui alla presente legge quando:

1) abbiano compiuto il sessantesimo anno di età e possano far valere almeno quindici anni di contribuzione al fondo;

2) siano riconosciuti invalidi secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, a qualunque età, dopo almeno cinque anni di contribuzione o, dopo qualunque periodo, se l'invalidità sia dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, semprechè la domanda di pensione sia presentata entro sei mesi dalla cessazione dal servizio;

3) non abbiano compiuto il sessantesimo anno di età, ma cessino dal servizio ed abbiano diritto alla pensione di anzianità secondo le norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria».

11. Il secondo comma dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

«Resta salvo il diritto dell'iscritto, che non ha conseguito il diritto alla pensione complessiva del fondo, alla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria secondo le disposizioni che la disciplinano».

12. L'articolo 29 è sostituito dal seguente:

«Agli importi delle pensioni dovute dal fondo si applicano gli aumenti di perequazione automatica disposti secondo le norme in vigore per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti».

13. Restano acquisite e sono valide a tutti gli effetti le contribuzioni versate al fondo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge dalle aziende private del gas produttrici e distributrici o soltanto distributrici, per atto di concessione amministrativa, di gas alla cittadinanza per usi civili.

Art. 2.

Abrogazione di disposizioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1084

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 6, terzo comma, 15, ultimo comma, 19, 23, terzo comma, 26, 27, 30, 32, 34 e 35 della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, sono abrogati.

Art. 3.

Norme transitorie

1. Per effetto dell'abrogazione degli articoli 26 e 27 della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende sono tenute a corrispondere direttamente al personale dipendente il trattamento di fine rapporto e a costituire entro dieci anni dalla medesima decorrenza gli accantonamenti relativi al predetto trattamento in quote annuali costanti.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il fondo comunica alle singole aziende la situazione contabile di ciascun iscritto in relazione al trattamento di cui trattasi, distinguendo l'importo maturato alla data del 31 maggio 1982 e l'importo maturato successivamente ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, con indicazione delle eventuali anticipazioni erogate.

3. Agli iscritti al fondo che nel periodo compreso tra il 1° maggio 1979 e la data di entrata in vigore della presente legge abbiano conseguito il diritto alla pensione complessiva, spetta un supplemento dell'indennità aggiuntiva conseguita in base all'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, pari a due trentesimi della retribuzione percepita nell'ultimo mese di servizio, calcolata a norma dell'articolo 10 della stessa legge, per ogni anno di contribuzione al fondo maturato fino alla data del 31 maggio 1982 e rivalutato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297, per coloro che sono cessati dal servizio successivamente al 31 maggio 1982.

4. Al fondo corrisponde l'ammontare relativo al supplemento di cui al precedente comma direttamente alle aziende che abbiano gia provveduto ad anticiparlo agli aventi diritto a norma dei contrati collettivi di categoria, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 marzo 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

NOTE

Nota all'art. 1:

La legge n. 1084/1971 reca: «Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas». Il testo degli articoli 6, 9, 12 e 23, come modificati dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 6 *(Ordinamento del Fondo).* — Il Fondo istituito dall'articolo 1 della presente legge è ordinato in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione.

Presso la gestione del fondo è costituita una speciale riserva, il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, deve essere pari all'importo di una annualità delle pensioni integrative in corso di pagamento a tale epoca».

«Art. 9 *(Finanziamento del Fondo e determinazione del contributo).* — *Per il finanziamento delle pensioni integrative, nonché per le relative spese di amministrazione, è dovuto al fondo un contributo pari al 5,60 per cento a totale carico delle aziende, da calcolarsi sulla retribuzione globale mensile di cui al successivo articolo 10 e sulla tredicesima mensilità percepita dagli iscritti.*

Il contributo di cui al comma precedente è dovuto altresì sull'indennità corrisposta agli iscritti in sostituzione del periodo di preavviso, previsto dai contratti collettivi di categoria. In caso di morte, è soggetta a contributo soltanto la quota di indennità sostitutiva del preavviso corrispondente al periodo compreso tra l'effettiva cessazione dal servizio dell'iscritto e la data del decesso.

La misura del contributo previsto dal primo comma del presente articolo può essere variata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere del Comitato amministratore del fondo, in relazione al fabbisogno del fondo stesso e alle risultanze di gestione.

Il Fondo è anche alimentato dagli interessi sulle disponibilità di esso, da donazioni, lasciti e da qualsiasi altro provento spettante per qualsiasi titolo, comprese le multe e le ammende».

«Art. 12 *(Assenze dal servizio contrattualmente non riconosciute utili).* — L'iscrizione al Fondo è sospesa durante i periodi di assenza dal servizio senza retribuzione, non riconosciuti utili agli effetti dell'anzianità a norma dei contratti collettivi di categoria.

Per i periodi di cui al precedente comma l'iscritto può ottenere, tuttavia, di versare, a proprio carico, sia per il trattamento integrativo di pensione, sia per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i contributi calcolati sulla retribuzione che gli sarebbe spettata se non fosse stato assente dal servizio.

L'iscritto che si avvalga della facoltà prevista dal presente articolo, deve proporre domanda al Fondo entro 6 mesi dalla ripresa del servizio. Esso può essere ammesso al pagamento dei contributi dovuti in unica soluzione ovvero in rate uguali trimestrali, comprensive dell'interesse al saggio del 5 per cento annuo, in modo che l'estinzione avvenga non oltre i 5 anni.

Nel caso che il diritto alle prestazioni maturi prima che sia ultimato il pagamento dell'ultima rata, si considera utile solo il periodo corrispondente alla somma effettivamente versata, salva la facoltà dell'iscritto o dei suoi aventi diritto di corrispondere, in unica soluzione, le rate non scadute».

«Art. 23 (*Liquidazione delle prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria*). — Il diritto alla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è riconosciuto al verificarsi delle condizioni e nella misura stabilita dalle norme vigenti per l'assicurazione medesima.

Resta salvo il diritto dell'iscritto, che non ha conseguito il diritto alla pensione complessiva del fondo, alla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria secondo le disposizioni che la disciplinano».

Nota all'art. 2:

Gli articoli e commi della legge n. 1084/1971, abrogati dal presente articolo, prevedevano, rispettivamente:

«Art. 6, terzo comma. — L'ammontare della riserva di cui al precedente comma deve essere, in sede di prima costituzione, pari all'importo di due annualità delle pensioni integrative in corso di pagamento alla data del 1° novembre 1967 e all'importo di due annualità delle indennità corrisposte nell'anno anteriore a quello di entrata in vigore della presente legge».

«Art. 15, ultimo comma. — La pensione complessiva di cui alla presente legge è posta per intero a carico del Fondo, qualora non spetti la pensione della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti».

«Art. 19 (*Pensionamento anticipato*). — Gli iscritti che cessino dal prestare servizio in età compresa tra i 55 ed i 60 anni e possano far valere almeno 15 anni di contribuzione al Fondo, hanno diritto alla pensione complessiva di cui all'art. 17 della presente legge, ridotta però alle seguenti misure percentuali di quella che, con la stessa anzianià di contribuzione al Fondo, sarebbe stata liquidata a 60 anni di età:

al 64 per cento con 55 anni di età compiuti;
al 69 per cento con 56 anni di età compiuti;
al 76 per cento con 57 anni di età compiuti;
all'83 per cento con 58 anni di età compiuti;
al 91 per cento con 59 anni di età compiuti.

In ogni caso la pensione complessiva non può essere mai di importo inferiore a quella che, con pari anzianità, è corrisposta o sarebbe corrisposta dall'assicurazione obbligatoria».

«Art. 23, terzo comma. — La pensione complementare prevista dal precedente comma non può essere integrata ai trattamenti minimi e ad essa si applicano le norme stabilite dall'art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nonché quelle di cui all'art. 8 della legge 21 luglio 1965, n. 903».

«Art. 26 (*Indennità aggiuntiva*). — Agli iscritti che conseguano il diritto alla pensione complessiva spetta, in aggiunta alla pensione stessa, un indennità che è determinata nelle seguenti misure della retribuzione globale percepita nell'ultimo mese di servizio:

a) ventisette trentesimi per ogni anno di contribuzione al Fondo, se sono cessati dal servizio entro il 31 luglio 1968;

b) ventotto trentesimi per ogni anno di contribuzione al Fondo, se sono cessati dal servizio dopo il 31 luglio 1968.

Le frazioni di anno si conteggiano in dodicesimi, trascurando le frazioni di mese.

Nel caso di morte dell'iscritto, che lasci superstiti aventi diritto alla pensione complessiva secondo le condizioni di cui all'art. 20, l'indennità prevista dal presente articolo è devoluta ai sensi dell'art. 2122 del codice civile».

«Art. 27 (*Indennità sostitutiva*). — Agli iscritti che non conseguano il diritto alla pensione complessiva spetta, per ogni anno di servizio, una indennità che è pari a trenta trentesimi della retribuzione dell'ultimo mese di servizio calcolata a norma del precedente art. 10.

Le frazioni di anno si conteggiano in dodicesimi, trascurando le frazioni di mese.

Resta salvo il diritto dell'iscritto che non ha conseguito il diritto alla pensione complessiva del Fondo alla pensione dell'assicurazione obbligatoria secondo le disposizioni che la disciplinano.

Nel caso di morte dell'iscritto, che lasci superstiti non aventi diritto alla pensione complessiva di cui all'art. 20, l'indennità prevista dal presente articolo è devoluta ai sensi dell'art. 2122 del vigente codice civile.

La liquidazione della indennità è disposta, a domanda dell'iscritto o dell'azienda dalla quale dipende, oppure, in caso di morte, a domanda degli aventi diritto».

«Art. 30 (*Costituzione delle posizioni assicurative degli iscritti e dei pensionati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e per i superstiti e copertura dei relativi oneri*). — Per gli iscritti al Fondo nonché per i beneficiari di pensioni a carico dello stesso sono dovuti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti i contributi base, integrativi e di adeguamento, necessari per la costituzione, in favore dei medesimi, delle posizioni assicurative, in relazione ai periodi di servizio prestato alle dipendenze delle aziende private del gas anteriormente al 1° novembre 1967 e riconosciuti utili agli effetti dell'iscrizione al Fondo stesso.

Le somme per la copertura degli oneri di cui al precedente comma sono poste a carico del Fondo, fino a concorrenza delle disponibilità patrimoniali esistenti alla data del 31 dicembre 1967, dedotte le somme necessarie per la costituzione della riserva prevista dall'art. 6 della presente legge.

Il residuo debito nei confronti dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, da evidenziare tra le passività del Fondo, sarà ammortizzato, fino a completa estinzione, mediante rate annuali pari ad un contributo suppletivo a carico delle aziende, commisurato al 3,90 per cento della retribuzione globale mensile e della 13ª mensilità percepite dagli iscritti.

La cessazione del contributo suppletivo di cui al precedente comma sarà deliberata dal comitato amministratore del Fondo quando dal bilancio consuntivo della gestione risulti avvenuta l'estinzione del debito verso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti».

«Art. 32 (*Riliquidazione delle pensioni*). — Tutte le pensioni in corso di pagamento alla data del 1° novembre 1967, già erogate a norma della legge 1° luglio 1955, n. 638, e successive modifiche, sono riliquidate e corrisposte secondo le disposizioni di cui alla presente legge. Le nuove misure di pensione non dovranno essere, comunque, inferiori a quelle in corso di pagamento alla data sopra precisata.

Coloro i quali abbiano maturato i requisiti previsti per la pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti nel periodo compreso tra il 1° novembre 1967 e la data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto, a domanda, alla pensione stessa, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti risultano conseguiti».

«Art. 34 (*Indennità a carico dell'azienda*). — In caso di cessazione dal servizio gli iscritti al Fondo hanno diritto, per ogni anno di servizio prestato alle dipendenze di aziende private del gas, anteriormente al 1° gennaio 1927, se operai, ed al 1° gennaio 1928, se impiegati, non riconosciuto utile ai sensi del precedente articolo, ad una indennità nella seguente misura:

a) giorni 30 di retribuzione globale, se con anzianità di servizio fino al 15° anno compiuto;

b) giorni 40 di retribuzione globale, se con anzianità di servizio oltre il 15° anno compiuto.

L'indennità di cui al comma precedente è corrisposta direttamente dall'azienda a proprio carico ed è commisurata alla retribuzione globale mensile percepita dall'iscritto all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

In caso di morte dell'iscritto, l'indennità di cui al presente articolo è devoluta agli eventi diritto secondo le norme dell'art. 2122 del codice civile».

«Art. 35 *(Regolarizzazione differenza contributi dal 1° novembre 1967 alla data di entrata in vigore della legge)*. — Per il periodo che va dal 1° novembre 1967 alla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende sono autorizzate a detrarre dall'importo dei contributi accantonati, ai sensi dell'accordo concluso in data 15 dicembre 1967, le somme corrisposte agli aventi diritto per conto del Fondo integrativo o del cessato Fondo sostitutivo di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas, nei casi e con i limiti stabiliti dal predetto accordo.

Il versamento della differenza a saldo risultante dal conguaglio fra i contributi dovuti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e quelli dovuti al Fondo integrativo dal 1° novembre 1967 e con le somme corrisposte ai sensi del comma precedente, deve essere effettuato dalle aziende entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la maggiorazione, sulle somme dovute, degli interessi calcolati al saggio del 5 per cento annuo, a partire dal 31° giorno successivo alla predetta data di entrata in vigore della legge stessa».

Note all'art. 3:

— Per il testo degli articoli 26 e 27 della legge n. 1084/1971 si veda nelle note all'art. 2.

— La legge n. 297/1982 reca: «Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica».

— Il testo dell'art. 10 della citata legge n. 1084/1971 è il seguente:

«Art. 10 *(Definizione di retribuzione globale mensile)*. — Agli effetti della presente legge, per retribuzione globale mensile si intende l'importo normalmente corrisposto al dipendente a titolo di retribuzione minima stabilito dai contratti collettivi di categoria, maggiorato degli aumenti per anzianità e per merito, dell'indennità di contingenza e delle altre eventuali indennità fisse mensili a carattere continuativo.

Dalla retribuzione globale mensile sono escluse:

a) le quote delle doppie mensilità;

b) le somministrazioni in natura e le indennità sostitutive di esse;

c) le indennità di mensa e simili;

d) le corresponsioni a titolo di rimborso spese, anche se forfetizzate».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3407):

Presentato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale (DE MICHELIS) il 20 gennaio 1986.

Assegnato alla XIII commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 6 marzo 1986, con pareri delle commissioni I, V e XII.

Esaminato dalla XIII commissione l'8, 21 maggio 1986; 5 giugno 1986 e approvato il 27 novembre 1986.

Senato della Repubblica (atto n. 2077):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, il 21 gennaio 1987, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 11ª commissione, in sede referente, il 28 gennaio 1987, 4 febbraio 1987.

Assegnato nuovamente alla 11ª commissione, in sede deliberante, il 17 febbraio 1987.

Esaminato dalla 11ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 19 febbraio 1987.

87G0150

DECRETO-LEGGE 5 marzo 1987, n. 62.

Misure urgenti per la partecipazione dei medici e dei veterinari alla programmazione sanitaria ed alla gestione dei servizi sanitari e per la disciplina delle incompatibilità in materia di accesso ai rapporti convenzionali con le unità sanitarie locali per l'espletamento di attività sanitarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ravvisata la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere criteri per assicurare la effettiva partecipazione di sanitari operanti nelle strutture del Servizio sanitario nazionale alla elaborazione ed alla realizzazione degli indirizzi di politica sanitaria a livello nazionale, regionale e locale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

Capo I

RUOLO MEDICO

Art. 1.

1. È istituito, in ciascuna regione, l'albo speciale dei medici e dei veterinari a rapporto con il Servizio sanitario nazionale, nel quale sono inclusi i medici ed i veterinari dipendenti dalle unità sanitarie locali inquadrati nei ruoli nominativi regionali nonché i medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. L'albo speciale comprende, altresì, i medici dipendenti dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui all'articolo 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dall'ospedale «Galliera» di Genova, dagli ospedali dell'Ordine mauriziano di Torino, dagli ospedali che abbiano ottenuto l'equiparazione prevista dall'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, i veterinari dipendenti dagli istituti zooprofilattici sperimentali, nonché i medici dipendenti dagli enti previdenziali ed i medici ed i veterinari dipendenti dal Ministero della sanità, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Per i laureati in medicina e chirurgia ed in medicina veterinaria, con rapporto di lavoro dipendente dal Servizio sanitario nazionale, è istituito, nell'ambito dei ruoli nominativi regionali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, il ruolo medico. È conseguentemente modificato l'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, con la collocazione dei profili professionali «medici» e «veterinari» e delle relative posizioni funzionali, comprese nelle tabelle *A* e *C* del ruolo sanitario e in due tabelle *A* e *B* del ruolo medico.

4. Sono altresì modificate di conseguenza le piante organiche dei presidi, servizi e uffici delle unità sanitarie locali di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ed i ruoli nominativi di cui all'articolo 7 del medesimo decreto.

5. I provvedimenti di inquadramento ed ogni altro provvedimento amministrativo riferiti alle qualifiche professionali «medici» e «veterinari» e alle relative posizioni funzionali, di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, devono intendersi con riferimento al ruolo medico di cui al comma 3.

6. Per quanto non disposto dal presente decreto si applicano al personale del ruolo medico le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto riferite genericamente al personale del ruolo sanitario, in quanto compatibili.

Art. 2.

1. All'articolo 8, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* dal presidente del Consiglio superiore di sanità, dal direttore dell'Istituto superiore di sanità, dal direttore dell'Istituto per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche e da dieci esperti in materia sanitaria designati dal CNEL, tenendo presente i criteri di rappresentatività e competenze funzionali al Servizio sanitario nazionale».

2. All'articolo 8, quarto comma, della legge n. 833 del 1978, sono aggiunte le seguenti lettere:

«*d)* dal presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e da dieci medici chirurghi di cui sei dipendenti e quattro convenzionati, designati dalla Federazione predetta che li indica sulla base dei risultati di una elezione effettuata dai medici dipendenti e convenzionati del Servizio sanitario nazionale, tra liste concorrenti col sistema proporzionale. Almeno due dei medici eletti dai medici dipendenti devono essere inquadrati nei ruoli nominativi regionali in posizione funzionale apicale;

e) dal presidente della Federazione nazionale degli ordini dei veterinari e da un veterinario dipendente designato dalla Federazione stessa che lo indica sulla base dei risultati di una elezione effettuata dai veterinari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale tra liste concorrenti col sistema maggioritario».

Art. 3.

1. Ogni regione o provincia autonoma istituisce una commissione consultiva composta da medici e veterinari provvisti di comprovati requisiti di professionalità e di esperienza nell'ambito del Servizio sanitario nazionale indicati dalla federazione regionale degli ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri e dalla federazione degli ordini dei veterinari della regione, ovvero, in mancanza, dal rispettivo ordine professionale del capoluogo della regione, sulla base dei risultati di una elezione effettuata dai medici dipendenti e convenzionati iscritti nell'albo regionale di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, nonché dai veterinari dipendenti, tra liste concorrenti, col sistema proporzionale.

2. La regione o la provincia autonoma stabilisce altresì il numero dei componenti di tale commissione, nonché le modalità per la convocazione e il funzionamento della stessa.

3. Tale commissione esprime parere obbligatorio all'assessore alla sanità della regione o provincia autonoma sulle seguenti materie:

a) previsioni generali del piano sanitario regionale in materia di organizzazione dei presidi sanitari, ospedalieri e territoriali;

b) convenzioni con le università, gli istituti a carattere scientifico, le istituzioni sanitarie riconosciute e le istituzioni sanitarie di carattere privato, fatta salva la competenza della commissione prevista dal quinto comma dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

c) programmi regionali di formazione e aggiornamento professionale del personale sanitario.

4. Il parere di cui al comma 3 deve essere espresso entro un termine stabilito che non può essere inferiore a quindici giorni dalla richiesta, salvo i casi di motivata urgenza, decorso il quale il parere si intende favorevole.

5. I componenti medici e veterinari della commissione di cui al presente articolo restano in carica per un triennio e non sono immediatamente rieleggibili.

Art. 4.

1. I componenti della commissione per i problemi del personale dell'unità sanitaria locale, prevista dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono aumentati a trenta, di cui metà nominati dalla unità sanitaria locale e metà eletti dal personale, sulla base di liste concorrenti, col sistema proporzionale.

2. Di questi ultimi, sette sono eletti separatamente da tutto il personale appartenente al ruolo medico, di cui uno del profilo professionale di medico veterinario, sulla base di liste concorrenti, col sistema proporzionale.

3. L'ultimo comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è sostituito dal seguente:

«L'accordo di comparto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, disciplina le modalità di funzionamento della commissione nonché le funzioni di segreteria della stessa».

Art. 5.

1. Presso ogni presidio ospedaliero dell'unità sanitaria locale è istituita dalla medesima una commissione consultiva composta da nove a quindici medici, dei quali

almeno tre di livello apicale, eletta dal personale medico appartenente al presidio stesso sulla base di liste concorrenti col sistema proporzionale.

2. Nelle unità sanitarie locali convenzionate con l'università e che siano sede di policlinico universitario, la commissione di cui al comma 1 è integrata da cinque medici eletti dal personale universitario appartenente al policlinico stesso inserito nella convenzione sulla base di liste concorrenti con sistema proporzionale.

3. La commissione può formulare proposte per il miglioramento dell'efficienza dei servizi ospedalieri ed esprime al coordinatore sanitario parere obbligatorio sulle seguenti materie:

a) organizzazione tecnica dei servizi ospedalieri;

b) soppressione o modificazione di divisioni o servizi ospedalieri;

c) acquisto di attrezzature sanitarie che rivestono particolare importanza diagnostica e terapeutica;

d) investimenti immobiliari per la costruzione, la ristrutturazione e l'ampliamento di reparti o servizi ospedalieri:

e) su ogni altra questione che venga sottoposta dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale.

4. La commissione di cui al comma 1 è integrata da due medici dipendenti appartenenti ai presidi extraospedalieri, da due medici convenzionati o da un medico veterinario, eletti dalle rispettive categorie, sulla base di liste concorrenti col sistema maggioritario, quando venga chiamata ad esprimere pareri su:

a) organizzazione generale di servizi sanitari dell'unità sanitaria locale;

b) istituzione, soppressione o modificazione di servizi extraospedalieri;

c) investimenti immobiliari nonché acquisto di attrezzature di particolare importanza per i servizi extraospedalieri.

5. Il parere deve essere espresso entro un termine non inferiore a 10 giorni dalla richiesta, trascorso il quale esso si intende favorevole, salvo motivata richiesta di termini più brevi.

6. I membri eletti durano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili.

7. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è aggiunto il seguente comma:

«I coordinatori sanitari ed amministrativi partecipano con voto consultivo alle sedute del comitato di gestione».

Art. 6.

1. I responsabili delle divisioni e servizi ospedalieri e delle altre unità operative dell'unità sanitaria locale dotate di autonomia tecnico-funzionale sono consultati dal comitato di gestione sui provvedimenti che riguardano specificamente l'organizzazione e l'attività della divisione, del servizio o dell'unità operativa medesima. Alla consultazione partecipa il sopraintendente o direttore sanitario.

2. Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale può, all'inizio di ogni esercizio finanziario, definire con propria deliberazione aree di gestione della spesa relativa al funzionamento di singole divisioni, servizi e altre unità operative dell'unità sanitaria locale, da affidare alla responsabilità del preposto alla dirigenza delle stesse appartenente alla posizione apicale.

3. La delibera di cui al comma 2 stabilisce, nei limiti consentiti dalle esigenze di economicità della gestione, l'ambito di detta autonomia di spesa, tenuto conto della normativa relativa alla facoltà di far luogo a trattativa privata, con riguardo ad acquisto di beni di consumo e prestazione di servizi, a spese di manutenzione ordinaria, ad acquisto di apparecchiature e presidi medico-chirurgici e fissa l'entità delle somme spendibili, precisando i limiti entro i quali può procedersi ad emanazione di ordinativo di spesa con mandato direttamente eseguibile.

Art. 7.

1. All'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono aggiunti i seguenti commi:

«Quando il dipendente appartiene al ruolo medico, la commissione è così composta:

a) dal presidente dell'unità sanitaria locale, il cui voto prevale in caso di parità di voti, e da due componenti del comitato di gestione;

b) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei medici chirurghi e dei veterinari maggiormente rappresentative sul piano regionale;

c) da un esperto in materie giuridiche designato dall'ordine degli avvocati e procuratori della circoscrizione del tribunale ove ha sede l'unità sanitaria locale e da un esperto di medicina legale designato dalle organizzazioni sindacali dei medici maggiormente rappresentative a livello regionale.

I componenti della commissione di disciplina che siano dipendenti appartenenti al ruolo medico debbono essere in posizione funzionale non inferiore a quella del dipendente interessato. A tal fine nella nomina della commissione si prevede distintamente la composizione della stessa per il caso in cui essa debba giudicare dipendenti appartenenti alle diverse posizioni funzionali».

Art. 8.

1. Le elezioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 sono indette rispettivamente dalle Federazioni nazionali degli ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri nonché dei medici veterinari, dalle federazioni regionali o, in loro mancanza, dall'ordine provinciale del capoluogo di regione e dagli ordini provinciali.

2. La Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri, d'intesa con quella dei medici veterinari, disciplina, con apposito regolamento da predisporsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità e le procedure per lo svolgimento delle elezioni di cui al comma 1. Trascorso tale termine, provvede con proprio decreto il Ministro della sanità.

3. Il regolamento di cui al comma 2 è presentato per l'approvazione al Ministro della sanità che, entro trenta giorni dalla data in cui esso è pervenuto, lo approva o lo restituisce alla federazione con motivati rilievi di legittimità. Decorso il termine suddetto il regolamento non restituito si intende approvato.

Art. 9.

1. Il mancato accoglimento, anche parziale, dei pareri obbligatori espressi dagli organi consultivi di cui agli articoli 3 e 5 deve essere espressamente motivato da parte dell'organo cui i pareri sono rivolti.

Art. 10.

1. Per i concorsi a posti relativi alle posizioni funzionali del ruolo medico, il componente della commissione di designazione sindacale è designato dalle organizzazioni sindacali mediche maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

2. In caso di mancata designazione comune, anche a maggioranza, delle organizzazioni interessate, si procede a sorteggio fra i membri designati dalle organizzazioni medesime.

3. La rappresentatività delle organizzazioni sindacali è individuata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su richiesta del Ministro della sanità, sulla base dei criteri indicati nell'articolo 3 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, e successive modifiche.

Art. 11.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 della legge 20 maggio 1985, n. 207, e limitatamente al personale appartenente al ruolo medico, nel caso di pluralità di domande di trasferimento al medesimo posto, l'organo competente dell'unità sanitaria locale di destinazione decide sulle domande, in conformità alla proposta formulata, sulla base della valutazione dei titoli posseduti dai richiedenti, da una commissione presieduta dal presidente del comitato di gestione e formata da tre medici o da tre veterinari in posizione funzionale non inferiore a quella del posto da ricoprire, appartenenti alla stessa materia o materia affine, sorteggiati fra i medici o fra i veterinari dipendenti dall'unità sanitaria locale.

2. Le deliberazioni di procedere all'assunzione mediante trasferimento, ai sensi del comma 1, sono soggette alle stesse forme di pubblicità prescritte per i bandi di concorso, e debbono prevedere un congruo termine per la presentazione delle domande.

Capo II

DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ

Art. 12.

1. L'accesso ai rapporti convenzionali di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, non è consentito al personale con rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato. Il divieto si applica anche ai titolari di rapporti convenzionali che comportino un impegno settimanale per un numero di ore pari o superiore all'orario vigente, ai sensi dell'articolo 32, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e degli accordi nazionali ivi richiamati, per il personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale.

2. L'accesso alle convenzioni, eccezione fatta per quelle di medicina generale e pediatrica di libera scelta, è peraltro consentito ai medici tenuti, in base ad un rapporto di lavoro dipendente presso strutture private, all'osservanza di un orario di lavoro inferiore a quello previsto per il personale medico dipendente dal Servizio sanitario nazionale con rapporto di lavoro a tempo definito.

3. Non è consentita la contemporanea titolarità dei rapporti convenzionali nell'ambito delle seguenti attività: medico generico di libera scelta, medico specialista pediatra di libera scelta, medico specialista o biologo titolare di incarico ambulatoriale a rapporto orario, medico specialista o biologo convenzionato nel proprio gabinetto privato.

4. L'accesso alle convenzioni è incompatibile con qualsiasi forma di interesse diretto o per interposta persona o per atti simulati del sanitario o del coniuge non separato o dei parenti ed affini sino al terzo grado, in istituzioni sanitarie private convenzionate o in industrie farmaceutiche. L'incompatibilità sussiste anche per coloro che, a qualsiasi titolo, svolgano attività di collaborazione con industrie farmaceutiche o con istituzioni sanitarie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.

5. Nel caso in cui sia accertato un interesse in applicazione del comma 4, il rapporto con il sanitario è risolto con effetto immediato ed è nulla la convenzione con l'istituzione sanitaria privata interessata.

6. Gli accordi collettivi nazionali, stipulati ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, debbono prevedere limiti e modalità della contemporanea titolarità di rapporti convenzionali, e possono prevedere ulteriori forme di incompatibilità anche in aggiunta a quelle stabilite dal comma 3.

Art. 13.

1. Sono nulle le convenzioni tra le unità sanitarie locali ed i presidi sanitari privati nei quali siano comunque interessati, direttamente o per interposta persona o per atti simulati, amministratori dell'unità sanitaria locale contraente, o di altra unità sanitaria locale della regione.

2. Sono nulle, altresì, le convenzioni tra le unità sanitarie locali ed i presidi sanitari privati nei quali siano comunque interessati, direttamente o per interposta persona o per atti simulati, amministratori della regione in cui è compresa l'unità sanitaria locale contraente, o delle province o dei comuni della stessa regione, i quali siano preposti alla gestione dell'assistenza sanitaria.

3. Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2, se stipulate prima dell'entrata in vigore del presente decreto o anteriormente al conferimento dell'incarico di amministratore, restano sospese per tutta la durata dell'incarico.

4. La nullità opera anche nel caso che i dipendenti degli organismi e degli enti di cui ai commi 1 e 2 siano cointeressati, in modo diretto o indiretto, nel presidio convenzionato oppure svolgano in tale presidio attività professionale a qualsiasi titolo.

5. La nullità opera, altresì, nel caso che sussista qualsiasi rapporto di interesse diretto o per interposta persona o per atti simulati del coniuge non separato ovvero dei parenti e affini sino al terzo grado.

Art. 14.

1. Le posizioni in contrasto con i commi 1 e 2 dell'articolo 12 devono essere regolarizzate entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto mediante opzione degli interessati. In mancanza di opzione espressa, si intende che il personale interessato abbia optato per la conservazione del rapporto di dipendenza.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere regolarizzate le posizioni in contrasto con il comma 3 dell'articolo 1. In mancanza di opzione espressa, si intende che il personale abbia optato per la conservazione del primo incarico acquisito.

3. Nei casi nei quali per effetto delle sopravvenute incompatibilità di cui al comma 4 dell'articolo 12, al di fuori dei casi già previsti dal comma 3, punto 6), dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, potrebbe determinarsi una cessazione di azienda, la posizione in contrasto con quanto disposto deve essere regolarizzata entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 15.

1. Le violazioni ai divieti posti dai commi da 1 a 4 dell'articolo 12 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni.

2. Per l'accertamento delle infrazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di attuazione.

Art. 16.

1. Sono abrogate le disposizioni di cui al comma 3, punto 4), dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto.

Art. 17.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DONAT CATTIN, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1987
Atti di Governo, registro n. 63, foglio n. 35

87G0161

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 febbraio 1987.

Esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche a favore degli autoveicoli per il trasporto merci importati temporaneamente dall'Ungheria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi in materia di tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2 della legge 12 dicembre 1973, n. 820, che dà facoltà al Ministro delle finanze di concedere l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche a favore degli autoveicoli e rimorchi temporaneamente importati dall'estero, quando sussiste reciprocità di trattamento tributario;

Decreta:

A decorrere dal 1° marzo 1987 le trattrici stradali, gli autocarri e i relativi rimorchi adibiti al trasporto di merci, importati temporaneamente dall'Ungheria ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.

Il trattamento tributario di cui al precedente comma è subordinato alla sussistenza della reciprocità di trattamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1987

Il Ministro: VISENTINI

87A1813

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 dicembre 1986.

Trasferimento di crediti della Cassa mutua di malattia per gli artigiani della provincia di Cremona, in liquidazione, alla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani, in liquidazione.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visto l'articolo unico della legge 18 marzo 1958, n. 356, recante disposizioni sul trasferimento di debiti e crediti da uno ad altro degli enti in liquidazione che sono assoggettati alla disciplina della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per gli artigiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977 con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernentee la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto l'elenco dei residui attivi allegato alla rendicontazione predisposta dalla ex cassa mutua artigiani di Cremona, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1980, n. 441;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale l'ufficio liquidazioni provvede alla prosecuzione delle liquidazioni delle gestioni non chiuse;

Accertato che restano da riscuotere i seguenti crediti, per un ammontare complessivo di L. 373.400:

INPS sede di Cremona: rimborso contributi base iscritti nel ruolo prima serie 1980, comp. 1978	L.	12.000
INPS sede di Cremona: rimborso contributi integrativi iscritti nel ruolo prima serie 1980, comp. 1978	»	359.000
INPS sede di Cremona: rimborso contributi natalità iscritti nel ruolo prima serie 1980, comp. 1978	»	2.400
	L.	373.400

Considerato che ai fini di una sollecita chiusura delle operazioni di liquidazione della più volte citata Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Cremona è necessario trasferire i crediti di cui trattasi;

Decreta:

I residui crediti della soppressa Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Cremona, elencati nelle premesse ed ammontanti complessivamente a L. 373.400, sono trasferiti alla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani in liquidazione, la quale verserà il predetto importo alla citata Cassa mutua artigiani di Cremona, al fine di consentire la conclusione delle operazioni di liquidazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1987
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 226

87A1637

DECRETO 6 dicembre 1986.

Trasferimento di crediti della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Imperia, in liquidazione, alla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, in liquidazione.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visto l'articolo unico della legge 18 marzo 1958, n. 356, recante disposizioni sul trasferimento di debiti e crediti da uno ad altro degli enti in liquidazione che sono assoggettati alla disciplina della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per i commercianti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977 con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli artigiani, per gli esercenti attività commerciali e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto l'elenco dei residui attivi allegato alla rendicontazione predisposta dalla ex cassa mutua per i commercianti di Imperia, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale l'ufficio liquidazioni provvede alla prosecuzione delle liquidazioni delle gestioni non chiuse;

Accertato che restano da riscuotere i seguenti crediti, per un ammontare complessivo di L. 7.524.404:

Regione Liguria, competenze relative all'anno 1978 per personale comandato presso la regione	L.	7.453.404
U.S.L. n. 3 imperiese, rimborso deposito cauzionale Azienda municipalizzata A.T per impianto elettrico	»	5.000
U.S.L. n. 3 imperiese, rimborso deposito cauzionale S.I.P per impianto telefonico	»	6.000
U.S.L. n. 3 imperiese, rimborso deposito cauzionale S.I.P per anticipazione telefonate interurbane	»	60.000
	L.	7.524.404

Considerato che ai fini di una sollecita chiusura delle operazioni di liquidazione della più volte citata Cassa mutua di malattia per i commercianti di Imperia è necessario trasferire i crediti di cui trattasi;

Decreta:

I residui crediti della soppressa Cassa mutua di malattia per i commercianti della provincia di Imperia, elencati nelle premesse ed ammontanti complessivamente a lire 7.524.404, sono trasferiti alla Federazione delle casse mutue di malattia per i commercianti, in liquidazione, la quale verserà il predetto importo alla citata Cassa mutua commercianti di Imperia, al fine di consentire la conclusione delle operazioni di liquidazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1987
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 225

87A1639

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 dicembre 1986.

Autorizzazione alla rappresentanza generale per l'Italia della Magdeburger Rechtsschutzversicherungs-aktiengesellschaft, in Milano, all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo tutela giudiziaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 30 aprile 1986 della Magdeburger Rechtsschutzversicherungs-aktiengesellschaft, con sede legale in Hannover (Repubblica Federale Tedesca) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio in Italia della assicurazione e della riassicurazione nel ramo tutela giudiziaria;

Vista la lettera in data 11 novembre 1986, protocollo n. 616737, con la quale l'ISVAP ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 13 novembre 1986;

Decreta:

La società Magdeburger Rechtsschutzversicherungs-aktiengesellschaft, con sede legale in Hannover (Repubblica Federale Tedesca), e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo tutela giudiziaria.

Roma, addì 23 dicembre 1986

Il Ministro: ZANONE

87A1851

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le Facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di medicina e chirurgia:

tossicologia industriale.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

prima facoltà di medicina e chirurgia:

chirurgia sperimentale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A1773

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le Facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di economia e commercio:

economia applicata.

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di medicina e chirurgia:

puericultura prenatale.

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Facoltà di lettere e filosofia:

storia dell'Europa orientale.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di economia e commercio:

storia economica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A1774

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Settingiano

Con decreto ministeriale n. 14/5866 del 12 febbraio 1987 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Settingiano (Catanzaro) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1987, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 27.896.169 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 30.315.332 iscritto a ruolo a nome della azienda agricola Ciambrone Francesco e soci.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Catanzaro darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

87A1451

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1987 il decreto ministeriale 6 maggio 1983, con il quale la società «Studio Stassano S.r.l.», con sede in Casalmaggiore (Cremona), è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, è stato modificato nella parte relativa alla denominazione sociale, variata in «Fiduciaria San Giorgio S.p.a.», ed in quella della sede, trasferita a Milano.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1987 il decreto ministeriale 28 marzo 1941, con il quale la società «Società fiduciaria immobiliare», con sede in Roma, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, è stato modificato nella parte relativa alla denominazione variata in «Fimi - Fiduciaria mobiliare e immobiliare - Società per azioni», in sigla «Fimi S.p.a.».

87A1650

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Nomina di un membro della Commissione nazionale per le società e la borsa e conferma di alcuni membri della Commissione stessa.

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1987, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1987, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 270, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, il prof. Mario Bessone è nominato membro della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ed i dottori Bruno Pazzi, Vincenzo Matturri e Aldo Polinetti sono confermati nella carica di membri della Commissione predetta.

87A1418

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 3 febbraio 1987, n. **2**.

Direttive agli organi regionali per l'esecuzione di controlli sulla radioattività ambientale.

Ai presidenti delle giunte regionali a statuto ordinario

Ai presidenti delle giunte regionali della Sicilia - della Sardegna - della Valle d'Aosta - del Friuli-Venezia Giulia

Ai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano

Ai prefetti

Ai medici provinciali della regione Sicilia

Ai veterinari provinciali della regione Sicilia

Al medico regionale della Valle d'Aosta

Al veterinario regionale della Valle d'Aosta

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari regionali - Dipartimento protezione civile

Al Ministero della difesa

Al Ministero dell'interno

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

Al Ministero del tesoro

Al Ministero dell'ambiente

Ai commissari del Governo presso le regioni

All'Istituto superiore di sanità

All'Ispesl

All'Enea-Disp

Agli assessori regionali alla sanità delle regioni a statuto ordinario

All'assessore regionale alla sanità della regione Friuli-Venezia Giulia

All'assessore regionale alla sanità della regione Sardegna

All'assessore regionale alla sanità della regione Sicilia

All'assessore regionale alla sanità della regione Valle d'Aosta

Agli assessori provinciali alla sanità delle province autonome di Trento e di Bolzano

Ai dirigenti uffici sanità marittima ed aerea

Ai dirigenti uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna

Le reti di rilevamento della radioattività ambientale hanno fondamentalmente lo scopo di controllare la situazione ambientale, segnalando, tra l'altro, con una certa tempestività, eventuali fenomeni di inquinamento radioattivo con tendenza all'accumulo nell'ambiente di particolari radionuclidi.

Per quanto attiene il controllo della radioattività ambientale va ricordato che, sotto il profilo normativo, il decreto del Presidente della Repubblica n. 185/64 sulla sicurezza degli impianti e la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione dai pericoli delle radiazioni ionizzanti, afferma che la sorveglianza locale della radioattività dell'atmosfera, delle acque, del suolo e degli alimenti nelle zone sorvegliate e nelle zone limitrofe, nell'intorno degli impianti nucleari è compito del «titolare dell'autorizzazione o del nulla osta e dell'esercente» (art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 185/64) che la realizza tramite la succitata rete locale di misure.

Analogamente, la sorveglianza relativa allo smaltimento dei rifiuti radioattivi connessi con l'utilizzo di sostanze radioattive naturali e artificiali, è affidata dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica (art. 104 e art. 106) all'utilizzatore.

Lo stesso decreto del Presidente della Repubblica stabilisce poi che il controllo della radioattività ambientale e degli alimenti spetta al Ministero della sanità (art. 109).

Il Comitato nazionale per l'energia nucleare (Cnen), oggi Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (Enea), secondo le direttive impartite dal Ministero della sanità e d'intesa con il Ministero stesso, coordina attraverso la Direzione sicurezza nucleare e protezione sanitaria (Disp) le misure effettuate a norma del sopracitato art. 57, attinenti alla rete locale di sorveglianza della radioattività ambientale, nonché le misure effettuate da amministrazioni, da istituti e da enti, seguendo le modalità di esecuzione ed indicandone anche i criteri di normalizzazione.

Ai fini della realizzazione di un'organica rete di rilevamento su scala nazionale, lo stesso comitato, sempre secondo le direttive fornite dal Ministero della sanità e d'intesa con il medesimo, promuove l'installazione di stazioni di prelevamento di campioni e le relative misure di radioattività.

In tempi successivi al decreto del Presidente della Repubblica n. 185/64, il decreto del Presidente della Repubblica n. 4/72 e il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 sull'attuazione della delega delle funzioni amministrative dello Stato, hanno previsto, tra le funzioni delegate alle regioni, l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il controllo sulla radioattività ambientale. La delega è stata riconfermata nell'ambito della legge n. 833/78 sull istituzione del Servizio sanitario nazionale.

A seguito della predetta delega le regioni, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, sono tenute ad esercitare le proprie funzioni attraverso sub-delega ai comuni

attenendosi alle direttive previste al terzo comma dell'art. 5 della sopracitata legge n. 833/78 che demanda esplicitamente al Ministro della sanità l'emanazione di direttive concernenti le attività delegate alle regioni in materia sanitaria, tra le quali appunto «il controllo sulla radioattività ambientale».

Per opportuna informazione va segnalato che il Ministero della sanità già molto tempo prima dell'entrata in vigore della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto superiore di sanità e d'intesa con l'Enea, aveva già assunto iniziative per la dovuta azione di coordinamento dell'organizzazione di reti per il rilevamento della radioattività ambientale in Italia.

È infatti operante da vari anni, pur attraverso difficoltà di varia natura, compresa quella economica, una rete nazionale per il rilevamento della radioattività ambientale i cui dati sono elaborati e pubblicati, come è noto, a cura dell'Enea-Disp. Tale rete è, alla data di emanazione della presente circolare, articolata nel modo seguente: una rete di rilevamento della radioattività beta totale in aria a livello del suolo è distribuita in venti stazioni sul territorio nazionale ed è curata dal servizio meteorologico dell'Aeronautica militare e dall'istituto di fisica dell'atmosfera del Consiglio nazionale delle ricerche; il rilevamento al suolo delle ricadute radioattive (fall-out), la misura della concentrazione di stronzio 90 in acque di superficie e di irrigazione, di cesio 137 in acque di mare, di stronzio 90 e di cesio 137 nel latte, di stronzio 90 nel pane ed in prodotti alimentari industriali, di cesio 137 in carni bovine, vengono eseguite da diversi centri di ricerca e istituti universitari con metodi di campionamento, periodicità e tecniche di misura concordati. In un secondo tempo anche il presidio multizonale di prevenzione della USL-2 di Piacenza ha iniziato a collaborare alle misure per conto del servizio sanitario della regione Emilia-Romagna.

Questo Ministero si è già da anni posto l'obiettivo di soddisfare l'esigenza di fornire un quadro di riferimento del livello di radioattività nelle matrici ambientali e di controllare i punti critici più rappresentativi delle vie di esposizione della popolazione nel suo insieme e, nel contempo, di fornire agli organi regionali direttive di carattere generale in materia di esecuzione di controlli sulla radioattività ambientale sul territorio regionale, secondo quanto appositamente previsto dal già citato art. 5, terzo comma, della legge n. 833/78.

L'esigenza di emanare tali direttive è stata infatti sentita in maniera particolare da questo Ministero, al fine di attivare in tutte le regioni iniziative concrete e coordinate volte a realizzare un controllo efficace su scala regionale della radioattività ambientale.

A tale fine, anche per venir incontro alle richieste più volte avanzate dalle amministrazioni regionali, il Ministero della sanità ha nominato, nell'ottobre 1983, una commissione di cui hanno fatto parte funzionari ed esperti dei Ministeri della sanità, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della difesa, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Enea, del Cnr e delle regioni, questi ultimi designati dal coordinamento degli assessori regionali alla sanità.

I risultati cui è pervenuta detta commissione sono ripresi nell'allegato che costituisce parte integrante della presente circolare.

Nel richiamare, pertanto, l'attenzione dei soggetti in indirizzo sulla direttiva tecnica riportata nell'allegato stesso, si sottolinea altresì l'esigenza di adottare tutte le iniziative che si riterranno opportune al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra.

Ferme restando le attribuzioni e le competenze previste dalla legislazione vigente in relazione alla denunzia dell'insorgere di una emergenza nucleare, un organico e razionale programma di controllo della radioattività a livello regionale potrà, una volta realizzato, rappresentare anche un punto di riferimento per valutare la situazione della radioattività ambientale sull'intero territorio nazionale. Questo comporta che elementi delle reti di controllo regionali, tra i più rappresentativi a livello nazionale, potranno essere assunti dall'Enea-Disp come punti della rete nazionale, che avrà come obiettivo prioritario quello di valutare l'esposizione della popolazione alle radiazioni ionizzanti connesse con le diverse attività e situazioni (come peraltro previsto dall'art. 13 della direttiva del Consiglio della comunità europea, n. 80/836, del 15 luglio 1980, in fase di recepimento nella legislazione italiana).

Ciò premesso, va però messo in rilievo il fatto che, dall'applicazione pratica delle presenti direttive, a fronte del conseguimento di un rilevante obiettivo tecnico-sanitario, discenderà un impegno notevole sotto il profilo di personale e di mezzi finanziari da utilizzare in tale delicata ed importante attività. E poiché, come in precedenza specificato, l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il controllo sulla radioattività ambientale rientra (a norma dell'art. 7, lettera *d*), legge n. 833/78 tra le funzioni delegate alle regioni, le quali le esplicano mediante sub-delega ai comuni (art. 7, terzo comma, della legge n. 833/78), ne deriva di conseguenza l'opportunità di stabilire a priori, sotto il profilo gestionale e finanziario, i necessari raccordi tra Stato, regioni e comuni.

È ovvio che tale problematica è materia propria del Servizio sanitario nazionale. È pertanto in tale sede che devono essere affrontati e risolti in maniera positiva gli aspetti di natura gestionale connessi alla realizzazione pratica di tale importante obiettivo.

A tal fine il problema, nelle sue varie implicazioni, è stato sottoposto all'esame ed al vaglio del Consiglio sanitario nazionale, il quale nella seduta del 12 dicembre 1984, ha espresso il parere che la relativa spesa sia da imputare sul Fondo sanitario nazionale raccomandando,

tuttavia, al Governo la sollecita definizione della problematica relativa agli aspetti di carattere economico-finanziario, attinenti all'esercizio di funzioni amministrative delegate alle regioni per la corretta imputazione della spesa a carico del bilancio dello Stato (tabella 19 Ministero della sanità).

Le direttive sono state anche sottoposte al Consiglio di Stato che, in data 20 giugno 1986, ha espresso il proprio parere.

Il Ministero del tesoro, interpellato successivamente anche in ordine alle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato, nell'esprimere avviso favorevole per la definizione della problematica nei termini proposti, ha rappresentato, relativamente all'aspetto finanziario, in considerazione della carenza di specifici stanziamenti nei vigenti strumenti di bilancio la possibilità di dare, intanto, un affidamento di massima per il reperimento, in sede di assestamento di bilancio per l'anno 1987, delle occorrenze finanziarie necessarie per consentire l'avvio nel corrente anno della realizzazione delle previste strutture.

In sede, poi, di impostazione del progetto di bilancio per l'anno 1988, potrà provvedersi all'appostazione del fabbisogno, avente carattere di continuità, relativo alle spese di personale e agli oneri di esercizio occorrenti per consentire il funzionamento delle strutture in questione, somma da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della sanità (tabella n. 19).

Sarà compito delle regioni recepire le presenti direttive e definirne, dal punto di vista organizzativo, i modi di attuazione. È chiaro, infatti, che le regioni potranno eventualmente consorziarsi in modo che i controlli vengano eseguiti in un'unica struttura per più regioni. Si ritiene comunque essenziale che siano realizzate forme efficienti per un collegamento organico fra le diverse strutture regionali e fra queste e le strutture centrali, non solo per uno scambio ed un confronto dei risultati, ma anche per una standardizzazione ed una intercalibrazione dei metodi e delle tecniche, sia di campionamento che di misura. A tal fine, i dati raccolti ed elaborati a livello regionale dovranno essere forniti secondo le istruzioni impartite da questo Ministero. Tali dati dovranno essere inviati al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi di igiene pubblica - Divisione VII, ferme restando le modalità già in atto per la trasmissione all'Enea-Disp dei dati relativi alle reti nazionali e locali.

Una commissione, che verrà nominata in seno a detto Ministero e sarà costituita anche da esperti dell'Enea-Disp, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché da alcuni esperti in rappresentanza degli assessorati regionali alla sanità, avrà il compito di:

prendere nota dei protocolli operativi predisposti dalle regioni in funzione delle esigenze e delle realtà locali;
esaminare ed elaborare i dati forniti dalle singole regioni;
promuovere, se necessario, aggiornamenti o modifiche al protocollo operativo;
fornire consulenza tecnica, ove richiesto.

I dati di rilevamento sulla radioattività ambientale saranno oggetto di periodiche pubblicazioni.

Sulla base di quanto sopra indicato, si pregano le competenti autorità regionali di volersi adeguare alle scelte operative illustrate nel presente documento e di voler avviare tempestivamente le proprie iniziative al riguardo, individuando e strutturando la rete regionale di rilevamento e comunicando quanto realizzato e programmato in merito ai punti 2), 3), 4) e 5) dell'allegato nonché la struttura tecnica operativa incaricata dei rilevamenti.

Tale comunicazione dovrà pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale servizi igiene pubblica - Divisione VII, al più presto e comunque non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della presente circolare.

È da tener presente che l'organizzazione che si verrà a creare potrà facilitare l'eventuale estensione dei campionamenti per il controllo sanitario delle matrici ambientali e alimentari, anche in relazione ad eventi eccezionali, sia su scala locale che in ambito più vasto.

Questo Ministero rimane, comunque, a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o precisazione, nonché per l'approfondimento e lo studio di eventuali problemi di natura tecnica che dovessero emergere a seguito dell'applicazione delle presenti direttive.

Il Ministro: DONAT CATTIN

ALLEGATO ALLA CIRCOLARE N. 2 DEL 3 FEBBRAIO 1987 CONCERNENTE «DIRETTIVE AGLI ORGANI REGIONALI PER L'ESECUZIONE DI CONTROLLI SULLA RADIOATTIVITÀ AMBIENTALE».

1. *Definizioni.*

Per l'applicazione delle direttive i termini indicati qui di seguito vanno intesi nel modo seguente:

Attività: numero di disintegrazioni spontanee che hanno luogo nell'unità di tempo in una data quantità di materiale radioattivo.

L'unità di misura è il bequerel ($1\ Bq = 1\ s^{-1}$); $1\ Ci = 3{,}7 \times 10^{10}$ Bq.

Esposizione: qualsiasi esposizione di individui alle radiazioni ionizzanti. Si distinguono due tipi di esposizione: esposizione esterna: prodotta da sorgenti poste all'esterno dell'organismo; esposizione interna: prodotta da sorgenti incorporate nell'organismo.

Equivalente di dose (H): prodotto della dose assorbita (D) per il fattore di qualità (Q) e per il prodotto di tutti gli altri fattori modificativi (N). Ogni qualvolta la parola «dose» è usata isolatamente si deve intendere che essa indichi sempre l'equivalente di dose.

L'unità di misura è il sievert ($1\ Sv = 1\ J.kg^{-1}$); $1\ rem = 10^{-2}$ Sv. N viene assunto comunemente uguale ad 1.

Equivalente di dose efficace: somma degli equivalenti di dose medi ponderati nei vari organi o tessuti.

Fall-out: materiale radioattivo che si deposita dall'atmosfera sulla superficie terrestre.

Fattore di qualità (Q): grandezza funzione del trasferimento lineare di energia (L) utilizzata per ponderare le dosi assorbite onde attribuire loro significato ai fini della radioprotezione. Il valore del fattore di qualità da utilizzare per valutare l'equivalente di dose è fissato per i diversi tipi di radiazioni.

Formula di scarico formula matematica che esprime l'attività massima dei principali radionuclidi o gruppi di essi che può essere scaricata in un anno da un impianto, centro di ricerca, ecc.

Impegno di equivalente di dose: integrale a tempo infinito del rateo di equivalente di dose in determinati organi o tessuti.

Matrici ambientali/alimentari: componenti ambientali/alimentari scelte come componenti di riferimento per un programma di controllo della radioattività ambientale.

Radionuclide: nuclide radioattivo, dove per nuclide si intende una specie atomica caratterizzata dal numero atomico, dal numero di massa e dallo stato energetico.

Radionuclidi di origine naturale: radionuclidi presenti originariamente nella crosta terrestre, nell'aria (originati dalla radiazione cosmica), nel corpo umano.

Tempo di dimezzamento: tempo necessario affinché un nuclide, che decade secondo una legge di tipo esponenziale, riduca alla metà la propria attività.

2. *Controllo della radioattività ambientale.*

Nella protezione dalle radiazioni ionizzanti ci si basa sull'ipotesi che livelli di esposizione richiesti per proteggere gli esseri umani siano adeguati a proteggere anche altre specie animali o vegetali. Da questa premessa discende che lo studio dell'impatto di una sorgente consiste essenzialmente nel valutare la dose di radiazione che essa comporta per gli individui della popolazione. La grandezza da utilizzare in un confronto fra sorgenti sarà quindi la dose, come viene definita dalla legislazione italiana vigente, o meglio, l'equivalente di dose o l'equivalente di dose efficace, che vengono introdotti nella direttiva n. 80/836 del 15 luglio 1980 della Comunità europea.

Gli obiettivi di un programma di controllo della radioattività ambientale possono essere così sintetizzati:

a) valutazione dell'impatto sull'ambiente delle attività connesse con l'uso o comunque con l'emissione di radiazioni ionizzanti;

b) individuazione di situazioni che comportino necessità di intervento;

c) acquisizione di elementi utili ai fini autorizzativi (non va infatti trascurata la necessità di migliorare dal punto di vista della radioprotezione la realizzazione dei procedimenti autorizzativi previsti dalla legislazione attuale);

d) elaborazione di sistemi organizzativi e strutturali in grado di affrontare eventuali situazioni accidentali;

e) raccolta di dati che permettano di valutare l'equivalente di dose efficace medio della popolazione italiana, al fine anche di un confronto con i valori medi mondiali e per una valutazione complessiva dei fattori di rischio associati con l'uso delle radiazioni ionizzanti nei vari settori.

Le cause di esposizione degli individui della popolazione alle radiazioni ionizzanti sono sostanzialmente:

1) la dispersione nell'ambiente di materiale radioattivo (associata a scarichi programmati o accidentali);

2) l'irraggiamento esterno diretto da impianti fissi di una certa dimensione;

3) l'irraggiamento interno ed esterno dovuto a oggetti di larga diffusione (quali possono essere, ad esempio, i rilevatori di fumo o i parafulmini radioattivi);

4) l'irraggiamento interno ed esterno associato a radionuclidi di origine naturale.

La valutazione dell'esposizione di cui al punto 3) può essere affrontata a livello regionale attraverso una stima quantitativa del numero di sorgenti presenti, mentre i criteri di radioprotezione da adottare dovrebbero avere uniformità su tutto il territorio nazionale. Il punto 2) interesserà generalmente, oltre agli addetti ai lavori, un numero limitato di persone. L'irraggiamento dovuto ai radionuclidi naturali, di cui al punto 4), rappresenta un elemento ricco di nuove sottolineature per ora oggetto anche nel nostro Paese di campagne con finalità di ricerca e di indagine, e non ancora con caratteristiche di controllo. Resta in definitiva come elemento prioritario da tenere sotto controllo quello della dispersione nell'ambiente di materiale radioattivo sotto qualsiasi forma: liquida, aeriforme, solida.

Il presente documento è orientato principalmente al controllo della radiottività derivante dall'immissione nell'ambiente di sostanze radioattive. Le tecniche e le attrezzature descritte possono essere utilizzate anche per il rilevamento del fondo naturale di radiazione.

Le sorgenti artificiali esistenti sul territorio nazionale sono ovviamente disciplinate dalla legislazione nucleare.

È chiaro che le situazioni si presentano assai difformi da regione a regione per quanto riguarda il numero e le caratteristiche degli impianti, delle sorgenti, degli impieghi, degli scarichi. Le indicazioni contenute nel presente documento hanno, per ovvia opportunità, un carattere del tutto generale e dovranno essere esaminate alla luce delle diverse realtà regionali.

3. *Impostazione di un programma di controllo della radioattività ambientale a livello regionale.*

Un programma di controllo della radioattività a livello regionale deve partire dai dati esistenti in merito alle sorgenti installate e agli scarichi radioattivi autorizzati, così come risultano dagli atti autorizzativi svolti dalle ex commissioni provinciali per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, sostituite oggi sulla base di leggi regionali con più commissioni, o con un'unica commissione a livello regionale. Il programma di controllo deve inoltre essere in grado di affrontare situazioni connesse con ricadute associate ad incidenti nucleari gravi od altri eventi eccezionali verificatesi anche in altri Stati.

Per quanto riguarda le sorgenti installate in ambito regionale, un riesame delle loro caratteristiche e della loro collocazione, nonché degli scarichi, delle loro modalità e del bacino interessato allo scarico, permetterà un prima valutazione delle dimensioni del problema e della rilevanza sanitaria e ambientale che può assumere. Né va trascurata in questa analisi preliminare la necessità di stimare l'entità degli scarichi in esenzione, che, incidendo negli stessi bacini, potrebbero aumentare il carico radioattivo.

Il secondo passo può essere quello di eseguire misure della contaminazione ambientale, lì dove l'analisi precedente ne mostri l'opportunità o dove possa ipotizzarsi l'esistenza di scarichi radioattivi non autorizzati.

Al fine di valutare il significato sanitario degli scarichi è in generale necessario effettuare uno studio sulla dispersione della radioattività immessa nell'ambiente (ricettività ambientale).

Questo richiede l'impiego di modelli di diverso grado di complessità e studi e analisi approfondite: nella pratica quindi è necessario confrontare l'opportunità di questo sforzo con la rilevanza ambientale e sanitaria del problema. Viene quindi suggerito nel caso degli scarichi radioattivi, di effettuare una prima analisi confrontando l'entità degli scarichi con le caratteristiche dell'ambiente in cui essi avvengono, sulla base delle informazioni esistenti e di ipotesi elementari, purché sufficientemente cautelative e, solamente nel caso di esposizioni che si possono ipotizzare non trascurabili, procedere ad uno studio ulteriore più approfondito del problema (cfr. appendice 1).

Il grado di contaminazione ambientale viene rilevato attraverso il controllo delle principali catene ambientali e alimentari (e quindi delle matrici più significative), che provocano l'esposizione della popolazione alle radiazioni emesse dalle sostanze radioattive rilasciate nell'ambiente.

Quando le sostanze radioattive, sotto forma di prodotti aeriformi (gas, vapori, ecc.), vengono liberate nell'atmosfera possono dar luogo a irraggiamento esterno (l'individuo si trova immerso in una «nube radioattiva») e/o irraggiamento interno a seguito di inalazione da parte dell'individuo. Si può, inoltre, avere esposizione delle persone a seguito della deposizione del materiale contaminante al suolo, nelle acque geografiche e negli alimenti.

Le sostanze radioattive che giungono sul suolo o sono immesse nel suolo possono passare nelle acque geografiche superficiali per dilavamento, nelle acque di falda per infiltrazione, nelle radici delle piante a seguito di fenomeni fisico-chimici e quindi negli animali e nell'uomo. Deve pertanto essere preso in considerazione il passaggio di queste sostanze nelle acque destinate ad irrigazione e ad uso potabile, nonché nelle culture foraggere e agricole attraverso le radici delle piante.

Infine, le sostanze radioattive che giungono nelle acque di superficie laghi, stagni, torrenti, canali e mari, possono arrivare agli individui sia direttamente attraverso la balneazione, sia attraverso diverse catene ambientali e alimentari.

4. *Organizzazione delle reti di controllo ambientale.*

Le dimensioni e le caratteristiche dei sistemi di controllo della radioattività ambientale da mettere in atto dovranno essere commisurate alle installazioni esistenti nel territorio regionale o nelle regioni limitrofe ed in grado, inoltre, di far fronte ad eventuali ricadute associate ad incidenti nucleari gravi od altri eventi eccezionali. Più regioni potranno, ove opportuno, coordinare la propria attività e utilizzare strutture tecniche operative comuni per la realizzazione delle misure.

Dovrà essere organizzato su tutto il territorio regionale un sistema di prelievo di campioni in punti significativi, secondo metodiche standard, utilizzando, ove possibile, al meglio le strutture già esistenti e prevedendo le modalità di invio dei campioni al laboratorio di misura.

Alcuni dei fattori da tenere in considerazione per dimensionare opportunamente le reti sono:

a) il tipo di installazioni esistenti, le ricadute ipotizzabili ed il rischio potenziale ad esse associato;

b) i radionuclidi rilasciati nell'ambiente, la loro attività e forma fisica e chimica, le vie di rilascio;

c) la presenza effettiva o presunta degli stessi radionuclidi originati da altre fonti;

d) il comportamento dei radionuclidi rilasciati nell'ambiente;

e) le caratteristiche naturali dell'ambiente che possono influenzare il comportamento dei radionuclidi che vengono rilasciati: clima, topografia, pedologia, idrografia, ecc.;

f) l'utilizzazione del territorio per scopi agricoli, pascoli, pesca, risorse idriche, attività turistiche, ecc.;

g) la distribuzione e le abitudini della popolazione.

La considerazione di questi fattori è essenziale per stabilire le tecniche più idonee da utilizzare nelle misure; inoltre, dall'analisi dei risultati ottenuti attraverso le prime campagne di misura, sarà possibile giudicare l'adeguatezza del programma di controllo messo in atto (in particolare della frequenza e del tipo di campionamento effettuato). Sarà in ogni caso utile riesaminare periodicamente il programma per vedere se esso soddisfa gli obiettivi proposti.

Per l'esecuzione di controlli «mirati» alla valutazione dell'impatto ambientale di determinati rilasci inquinanti, le analisi dovrebbero riguardare essenzialmente l'aria, i sedimenti, le acque superficiali ed alcune matrici alimentari (quali ad es. il latte) appartenenti a catene rapide di esposizione.

Per la determinazione dell'equivalente di dose alla popolazione si dovrà prendere in esame anche la dieta e le fonti naturali di radiazione (materiali da costruzione, acque termali, fanghi, ecc.).

Poiché i risultati delle indagini potranno avere ricadute di carattere operativo ed economico, nonché essere utilizzati per valutazioni a carattere nazionale, è necessario che essi siano accuratamente documentati ed affidabili. A questo scopo i laboratori di misura dovranno controllare sistematicamente le apparecchiature e partecipare a campagne di intercalibrazione organizzate a livello nazionale.

5. *Controllo delle matrici.*

Nel seguito vengono elencate le matrici ambientali e alimentari più significative. Le quantità dei campioni da prelevare sono da mettere in relazione con la sensibilità del metodo di misura; la frequenza delle analisi che qui si propone è valida per le condizioni normali e serve a dare una valutazione della quantità di radionuclidi a periodo di dimezzamento lungo presenti nelle matrici. Per la determinazione di particolari radionuclidi a periodo di dimezzamento breve, dell'ordine della settimana, l'intervallo di campionamento e di misura non dovrebbe superare due o tre volte il periodo di dimezzamento del nuclide in questione. Nel caso di eventi eccezionali o di incidenti nucleari gravi la frequenza dei controlli dovrà essere opportunamente fissata.

5.1. *Controllo delle matrici ambientali.*

5.1.1. *Aria.*

Questa matrice dà indicazioni sulle contaminazioni legate principalmente alle ricadute radioattive (fall-out) e quindi sulla contaminazione del suolo e successivamente degli alimenti, nonché sul contributo all'equivalente di dose efficace derivante da inalazione.

Esiste sul territorio nazionale fin dagli anni '60 una rete per il rilevamento della contaminazione dell'aria gestita a livello centrale che copra buona parte del territorio. Sembra opportuno che il controllo di una matrice generalizzata come l'aria venga mantenuto a livello centrale integrando, se del caso, le stazioni di prelievo attualmente esistenti.

Qualora sia necessario conoscere la contaminazione atmosferica dovuta a rilasci di impianti esistenti sul territorio regionale, il numero dei punti di prelievo e la loro ubicazione dovranno essere stabiliti in relazione a parametri meteorologici propri della zona e ad eventuali insediamenti urbani.

Le stazioni di campionamento dell'aria saranno collocate normalmente in punti fissi, ad una altezza non inferiore ai due metri dal suolo e non influenzate dalla presenza di barriere.

Stazioni mobili possono essere utilizzate per campionamento attorno ad impianti.

I campioni di particolato atmosferico vengono raccolti aspirando l'aria su filtro di cellulosa con un sistema continuo. Per la determinazione di contaminanti gassosi o di alogeni occorre utilizzare particolari filtri a carbone attivo e/o trappole per gas.

Per la valutazione dell'equivalente di dose da inalazione potrebbe essere necessario in alcuni casi prendere in considerazione la frazione respirabile del particolato presente nell'aria.

5.1.2. *Ricadute radioattive umide.*

Poiché le ricadute radioattive (fall-out) a seguito di esperimenti nucleari o incidenti gravi rappresentano una delle principali fonti di introduzione e di diffusione nell'ambiente della radioattività artificiale nel nostro Paese, potrebbe essere di interesse valutare la radioattività esistente nelle ricadute umide almeno in alcuni punti del territorio. Le stazioni di campionamento dovranno essere poste in punti fissi ponendo i recipienti di raccolta ad almeno due metri dal suolo. L'analisi può essere di norma trimestrale su campione composito mensile.

Misure ad intervalli più ravvicinati devono essere previste in caso di necessità.

L'ubicazione dei punti di controllo potrebbe anche essere legata alle fonti di inquinamento esistenti sul territorio (es.: centrali nucleari).

5.1.3. *Acque.*

5.1.3.1. *Acque di superficie.*

Obiettivo di questo controllo è la verifica della situazione della contaminazione generale dell'ambiente per tutti i possibili utilizzi (ad esempio balneazione), oltre a rappresentare un riscontro di quanto si rinviene con l'analisi dei sedimenti.

Il controllo riguarderà laghi e corsi d'acqua interessati allo scarico di rifiuti liquidi radioattivi e dovrà essere effettuato in punti situati a valle degli scarichi, ad esempio a valle di città con ospedali, istituti di ricerca, ecc. Si suggerisce un controllo sistematico almeno semestrale.

Misure ad intervalli più ravvicinati devono essere previste in caso di necessità.

Nel caso dei laghi converrà comunque effettuare controlli saltuari nei punti di confluenza di eventuali corsi d'acqua. Controlli saltuari dovranno essere effettuati anche per i corsi d'acqua di una certa rilevanza per i quali non siano noti insediamenti in grado di inquinare.

5.1.3.2 *Acque di irrigazione.*

Lo scopo di questo controllo è strettamente legato ad una possibile contaminazione della catena alimentare attraverso l'utilizzazione delle acque. Il controllo dovrebbe essere effettuato nei punti di approvvigionamento che servono zone coltivate molto estese. Si suggerisce un controllo sistematico almeno semestrale effettuato su campione composito prelevato nel periodo di maggior uso delle acque.

Misure ad intervalli più ravvicinati devono essere previste in caso di necessità.

5.1.3.3. *Acque di mare.*

Anche in questo caso l'obiettivo è effettuare un controllo generale della situazione e valutare la contaminazione nei punti di immissione di liquidi o corsi d'acqua potenzialmente contaminati.

Il controllo dovrà essere effettuato in prossimità di punti di immissione di fognature o di corsi d'acqua che raccolgono i liquami di grossi agglomerati urbani, dove sia accertato l'utilizzo di sostanze radioattive. Si suggerisce un controllo sistematico almeno semestrale.

Misure ad intervalli più ravvicinati devono essere previste in caso di necessità.

Si suggerisce anche di effettuare saltuariamente un controllo ad alcuni chilometri dalla costa per avere un punto rappresentativo della situazione generale media della contaminazione, in particolare in prossimità delle zone di attracco dei mezzi marini a propulsione nucleare.

5.1.4. *Sedimenti.*

Questo tipo di controllo fornisce una indicazione dell'accumulo a lungo termine dei nuclidi presenti nelle acque (cfr. appendice I). È possibile da questa matrice rilevare la presenza di contaminanti non rivelabili dal controllo delle acque.

Il prelievo dei campioni sia fluviali che marini e lacustri va effettuato nei punti di minor turbolenza e velocità delle acque; nel caso di campioni marini è conveniente effettuare i prelievi a qualche chilometro dalla costa. Si suggerisce un controllo sistematico almeno semestrale.

Misure ad intervalli più ravvicinati devono essere previste in caso di necessità.

5.1.5. *Molluschi.*

Il controllo effettuato su questi organismi, in quanto indicatori ambientali, fornisce (cfr. appendice I), analogamente a quanto avviene per i sedimenti, una indicazione dei radionuclidi presenti nelle acque. Si suggerisce un controllo sistematico almeno semestrale.

Misure ad intervalli più ravvicinati devono essere previste in caso di necessità.

5.2. *Controllo delle matrici alimentari.*

Il controllo radiometrico della catena alimentare si esercita attraverso un controllo sui prodotti costituenti la dieta media della regione, sui prodotti locali realizzati in grandi quantità e quindi interessanti anche altre regioni e su alcune matrici che hanno particolare rilevanza, soprattutto per la particolare rapidità con cui può avvenire il passaggio di radionuclidi dal punto del rilascio in dette catene.

5.2.1. *Latte*

Il latte bovino costituisce una catena rapida importante di trasferimento dei radionuclidi agli individui, attraverso il passaggio dei nuclidi dall'aria all'acqua o al suolo, ai foraggi e infine agli animali. Si suggerisce un controllo sistematico almeno trimestrale.

Misure ad intervalli più ravvicinati devono essere previste in caso di necessità.

5.2.2. *Acqua potabile.*

Rappresentata una via diretta di incorporazione di radioattività e richiede un controllo sistematico.

Il controllo va eseguito almeno semestralmente su sorgenti che servono grandi comunità e, solo in casi particolari (incidenti, rilasci eccezionali), esso va esteso anche a sorgenti che alimentano piccoli nuclei, con frequenze opportunamente stabilite.

5.2.3. *Controllo dei principali componenti della dieta.*

Occorre effettuare una indagine sui prodotti regionali di vasta produzione e sui generi di importazione che costituiscono una parte cospicua del consumo regionale. Su questi prodotti dovrà essere effettuato un controllo sistematico almeno annuale su campioni compositi raccolti nel corso dell'anno.

Misure ad intervalli più ravvicinati e su matrici che potrebbero assumere particolare rilevanza devono essere previste in caso di necessità.

6. *Struttura-tipo per il controllo della radioattività ambientale: dotazione.*

A fronte delle indicazioni riportate nei capitoli precedenti è possibile individuare una struttura-tipo in grado di assolvere i compiti per il controllo della radioattività ambientale.

Qui di seguito sono elencate le principali operazioni ed alcune attrezzature tipiche utilizzabili per lo svolgimento dell'attività.

6.1. *Raccolta dei campioni ambientali.*

Carotatori manuali, cornici metalliche per campioni di terreno, forbici per vegetazione, draga per sedimenti in acque geografiche. Contenitori per raccolta campioni, campionatori di polveri.

6.2. *Preparazione dei campioni.*

Stufa ad aria con riscaldamento fino a 300 °C; muffola con riscaldamento fino a 1000 °C. Cappa per chimica con attrezzatura relativa (prese di acqua, sistemi di aspirazioe ecc.); banco di lavoro; frigorifero congelatore. Mulino a pale; omogeneizzatore a velocità variabile; vibrovaglio setacciatore con maglie di vario diametro; bilancia automatica. Contenitori tipo Marinelli di vario volume, scatole di plastica; materiale vario (bacinelle, pinze, forbici, guanti ecc.).

6.3. *Analisi radiochimiche.*

Cappa per chimica con attrezzatura relativa; banco di lavoro. Stufa ad aria. Supporto per colonne cromatografiche; centrifuga; pH metro. Piastre riscaldanti con regolazione termostatica della temperatura; agitatore elettromeccanico a piastra riscaldante; agitatore magnetico. Epiradiatori al quarzo. Apparecchio per analisi elettrolitiche.

Mantello riscaldante per palloncini di varia capacità; setacciatore a movimento verticale e laterale; mulino di frantumazione. Spettrometro ad assorbimento atomico con lampade diverse (Sr, Ca, Cs, U. ecc).

6.4. *Misure fisiche.*

Attrezzatura di base di un laboratorio di elettronica, ivi compresi oscillografi, alimentatori, stabilizzatori convertitori, scale di conteggio, ecc.

6.4.1. *Misure in campo e controlli di emergenza.*

Strumento portatile per misure di esposizione. Strumento a camera di ionizzazione ad elevata sensibilità per misure di esposizione dotato di sistema di registrazione delle misure e alimentazione a rete ed a batteria. Strumento per misure di contaminazioni localizzate. Rilevatori per alfa, beta e gamma; complesso per misure alfa e beta dei filtri su cui si sono raccolti aerosol e polveri radioattive. Pompa portatile.

6.4.2. *Misure in laboratorio.*

Apparecchiature per spettrometria alfa e gamma ed elettronica associata. Rivelatori per misure alfa, beta e gamma ed elettronica associata.

7. *Struttura tipo per il controllo della radioattività ambientale: personale e costi.*

7.1. *Personale.*

Viene riportata qui di seguito, a titolo indicativo di base, la dotazione organica di personale che si suggerisce per la struttura tipo:

personale tecnico laureato . . . . 4 unità

personale tecnico diplomato . . . . 5 »

personale d'ordine . . . . 3 »

7.2. *Spesa di personale.*

Il costo annuo del personale è valutabile, sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983 per il contratto 1983-85, intorno a 300 milioni di lire.

7.3. *Costo delle attrezzature.*

Il costo medio di tutte le attrezzature di cui al punto 6 è valutabile, in base ai costi di mercato 1986, in circa 800 milioni di lire.

7.4. *Spesa annua di esercizio.*

La spesa annua, escluso il personale, compreso il materiale di comsumo, la biblioteca, ecc., è valutabile, in base ai prezzi di mercato 1986, in circa 100 milioni di lire.

7.5. *Rete per il controllo della radioattività dell'aria.*

Nella redazione dei paragrafi precedenti non si è presa in considerazione la rete per il controllo della radioatività dell'aria, gestita attraverso apposita convenzione tra il Ministero della sanità, il Ministero della difesa - Aeronautica ed il C.N.R.

APPENDICE 1

RICETTIVITÀ AMBIENTALE

La necessità di valutare gli scarichi radioattivi alla luce della ricettività ambientale compare nella legislazione italiana sin dal 1964 (decreto del Presidente della Repubblica n. 185/64, art. 105), dove si afferma che le autorizzazioni allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi o gassosi vengono concesse in funzione della ricettività dell'ambiente.

In pratica, poiché tale procedimento richiede studi e analisi approfondite delle caratteristiche del territorio e l'uso di modelli talvolta assai complessi, viene suggerito dalla Commissione internazionale per le protezioni radiologiche (ICRP) di confrontare preventivamente la rilevanza sanitaria del problema con la dimensione organizzativa ed economica dell'impegno richiesto.

Questo vuol dire, in ogni caso, effettuare una attenta analisi raccogliendo tutte le informazioni sulle caratteristiche degli scarichi proposti e del bilancio di scarico (già esistenti o di facile raccolta), e applicare delle ipotesi assai semplificate sul ritorno agli individui dei radionuclidi. Sulla base di questo studio preliminare è possibile prendere la decisione di approfondire o meno il problema, anche ai fini di definire una «formula di scarico» che l'utente deve rispettare comunque.

Per uno studio più approfondito della ricettività ambientale, è necessario acquisire elementi su tutti i parametri rappresentati schematicamente in fig. 1.

Il confronto fra le caratteristiche dei rilasci programmati e quelle dell'ambiente permette di individuare le principali vie di ritorno all'individuo dei radionuclidi (vie critiche) al fine di valutare sia le dosi individuali, sia quelle collettive, cioé il prodotto del numero di individui esposto per la dose ricevuta (quindi espresse = in rem. persona o in sv. persona). In realtà, nel caso vengano immessi nell'ambiente radionuclidi con tempi di dimezzamento elevati, così che la loro attività viene dimezzata in tempi assai lunghi, può essere necessario non solo calcolare la dose annua che gli individui possono ricevere, ma la dose totale che essi riceveranno anche nel corso degli anni futuri associata a quei determinati radionuclidi (il cosiddetto impegno di dose).

Nello schema di fig. 1 ci si limita ai rilasci programmati, sottoposti al regime autorizzativo. È chiaro che nel caso degli scarichi che possono accompagnare un evento accidentale, solo la conoscenza della ricettività ambientale permette di valutare le conseguenze sanitarie per le persone. Di qui nasce, nel caso di grandi impianti, la necessità, prevista anche nella legislazione del nostro Paese, di una analisi di sicurezza preventiva che individui i «possibili» incidenti e le «possibili conseguenze» in termini di rilasci, nonché di uno studio preventivo del territorio dove deve aver luogo la localizzazione al fine di valutarne la ricettività ambientale e quindi anche l'idoneità.

I metodi matematici per calcolare le dosi associate al rilascio di materiale radioattivo nell'ambiente sono riassunti in un recente rapporto della Commissione internazionale per le protezioni radiologiche.

Senza entrare in dettagli, è opportuno ricordare che il materiale radioattivo immesso nell'ambiente viene coinvolto in una serie di processi complessi di tipo fisico e biologico. Alcuni di questi processi portano ad una progressiva diluizione, altri ad una riconcentrazione, con un trasferimento di radionuclidi attraverso svariate vie fino all'individuo. Uno schema semplificato di queste vie, riprodotto dal rapporto citato, è riportato in fig. 2. Esso rappresenta il caso di materiale radioattivo rilasciato al suolo o nelle acque superficiali. Naturalmente, caso per caso, andranno analizzate quali vie siano rappresentative delle particolari situazioni e quali siano le più significative.

Per quanto riguarda, infine, i processi di riconcentrazione già citati, va tenuto presente che esiste una capacità degli organismi di concentrare i radionuclidi. Nelle acque, infatti, si trovano gli stessi elementi chimici stabili (quali il Na, il K, il Ca, il Mg, ecc.) presenti negli organismi viventi; passando dalle acque allo zooplancton e da questo ai molluschi e ai pesci, questi elementi, e quindi anche gli isotopi radioattivi, si ritrovano in quantità maggiore per unità di massa. Viene allora definito un fattore di concentrazione come rapporto fra la concentrazione di un determinato nuclide in un determinato organismo e la concentrazione dello stesso nuclide in acqua. I fattori di concentrazione variano grandemente da radionuclide a radionuclide e da un organismo all'altro e possono assumere valori che differiscono di diversi ordini di grandezza.

La ricettività ambientale viene attentamente valutata nel caso di grossi impianti ed in particolare delle centrali elettronucleari; solo recentemente, nel nostro Paese, sono iniziati studi di tipo analogo, anche se di diversa dimensione, connessi con le attività di tipo medico.

CARATTERISTICHE FISICO-GEOGRAFICHE
CARATTERISTICHE ECOSISTEMI
CARATTERISTICHE SOCIO-ECONOMICHE
AMBIENTE
RILASCI PROGRAMMATI
VIE CRITICHE
INDIVIDUO
VARIAZIONI TEMPORALI
NATURA
ENTITA'
FORMA CHIMICA
FORMA FISICA
MODALITA'
ALTRI ELEMENTI
VALUTAZIONE
DOSI INDIVIDUALI
DOSI COLLETTIVE
IMPEGNI DI DOSE

FIG. 1

RADIAZIONE DIRETTA
MATERIALI RADIOATTIVI
SUOLO
ACQUE SUPERF. O SOTTERRANEE
MATERIALI RADIOATTIVI
PIANTE ACQUATICHE
SABBIA E SEDIMENTI
ATTREZZI DA PESCA E SPORT
RADIAZIONE DIRETTA
ANIMALI ACQUATICI
INDIVIDUO
ACQUA DI IRRIGAZIONE
PIANTE TERRESTRI
SUOLO
ANIMALI TERRESTRI
INGESTIONE

FIG. 2

APPENDICE 2

PROCEDURE SPERIMENTALI

Questa appendice ha lo scopo di fornire alcune nozioni di carattere generale e non ha alcuna pretesa di completezza. Dettagli possono essere ottenuti dalla consultazione della letteratura specializzata.

1. *Procedure di campionamento, di analisi e di raccolta dati.*

La scelta del tipo di campionamento, della preparazione del campione e degli strumenti di misura è legata alla natura e all'attività delle sostanze radioattive che possono essere immesse nell'ambiente. Conviene tener presente che, benché la strumentazione ed i metodi da usare debbano essere adeguati a soddisfare gli obiettivi proposti, essi tuttavia debbono essere i più semplici e i più diretti fra quelli disponibili.

La frequenza di campionamento e di misura in condizioni normali è legata al fatto che le stime di esposizione vengono eseguite su base annuale ed è connessa alle variazioni delle condizioni ambientali. Inoltre, come criterio generale se l'analisi riguarda radionuclidi a lungo periodo di dimezzamento, il campionamento può venire effettuato su base semestrale o annuale; se si tratta di radionuclidi a periodo di dimezzamento breve l'intervallo dovrà essere dell'ordine di alcuni periodi di dimezzamento (2-3). Come detto in precedenza, in caso di eventi eccezionali o di incidenti gravi, le frequenze di campionamento e di misura saranno opportunamente stabilite.

Come più volte ripetuto, è importante che i vari laboratori di misura, sia appartenenti ad una stessa regione che a regioni diverse, prendano parte a programmi di confronto inter-laboratorio sia delle tecniche che delle metodiche e che sia fissato in tutti i laboratori un livello minimo di attività rilevabile e messi a punto i metodi per la sua determinazione.

La raccolta dei dati dovrebbe avvenire secondo un formato prefissato.

Si riportano, a titolo di esempio; alcune delle informazioni che devono accompagnare ogni campione da analizzare:

1) località di provenienza del campione;
2) tipo di campione raccolto (matrice);
3) numero di campioni raccolti;
4) identità di chi ha raccolto il campione;
5) data di raccolta del campione (durata se si tratta di campione integrato) e data di esecuzione della misura;
6) identità di chi ha eseguito l'analisi;
7) preparazione del campione;
8) tipo di analisi effettuata;
9) risultato della misura e indicazione dell'errore associato;
10) parametri per calcolare il decadimento se trattasi di analisi relativa a radionuclidi a periodo di dimezzamento breve;
11) annotazioni particolari.

2. *Preparazione dei campioni.*

I campioni raccolti saranno adeguatamente preparati per consentire l'effettuazione della misura. Un minor numero di manipolazioni consente di ridurre la possibilità di contaminazione, errori nella preparazione e la spesa.

La separazione chimica non viene richiesta generalmente per misure di attività totale alfa e beta e di spettrometria gamma. In questi casi la preparazione del campione deve essere tale da ottenere una distribuzione il più possibile uniforme del radionuclide nel campione stesso che dovrà avere uno spessore e una configurazione geometrica costanti. Nel caso di emettitori alfa e beta di bassa energia il campione dovrà essere sufficientemente sottile per evitare fenomeni di autoassorbimento.

2.1. *Separazioni radiochimiche.*

Queste sono richieste per la misura di emettitori alfa e beta; nel caso di emettitori gamma possono venire applicate quando si richiede una elevata sensibilità o in casi di dubbia interpretazione.

Le tecniche usate sono quelle della radiochimica. Va posta, però particolare attenzione al fatto che, data la bassa concentrazione dei radionuclidi presenti, deve essere evitata al massimo la contaminazione dei campioni con altri radionuclidi, devono essere effettuate misure su campioni bianchi e infine devono essere accuratamente controllati i reagenti utilizzati.

In letteratura è possibile trovare i vari metodi di separazione in uso; giova tener presente che vanno di preferenza applicati, ove possibile, i metodi diretti.

3. *Metodi di misura.*

Qui di seguito vengono elencati i metodi di misura più comunemente usati per il rilevamento della radioattività in diversi campioni ambientali.

3.1. *Spettrometria gamma.*

Permette la rilevazione degli emettitori gamma. È una tecnica largamente usata e consente di individuare i radionuclidi esistenti in una miscela; la preparazione dei campioni è generalmente minima, solo talvolta è richiesta una riduzione di volume, ad esempio per essiccazione o incenerimento. È particolarmente importante effettuare le misure in condizioni riproducibili. Come rivelatori possono essere usati rivelatori a scintillazione NaI (Tl) o rivelatori a stato solido tipo Ge (Li) o Ge intrinseco, opportunamente schermati per ridurre il fondo ambientale, migliorando così la sensibilità. I primi hanno una maggiore efficienza, ma un basso potere risolutivo (non permettono di distinguere due emettitori con energie molto vicine) rispetto ai rivelatori a Ge (Li) e a quelli a Ge intrinseco. L'analisi degli spettri ottenuti con questi rivelatori viene effettuata, generalmente, mediante programmi di calcolo disponibili commercialmente.

3.2. *Attività beta.*

Alcuni radionuclidi molto importanti dal punto di vista della contaminazione ambientale (quali ad esempio il ^{3}H, ^{14}C, ^{32}P, ^{35}S, ^{45}Ca, ^{85}Kr, ^{90}Sr) sono emettitori beta puri o accompagnati da radiazioni gamma molto poco intenso o energetiche per poter essere rivelate. Si utilizzano allora contatori proporzionali o geiger, che nel caso di radiazioni beta di bassa energia devono avere finestre sottili o essere addirittura senza finestre, oppure contatori a scintillazione di tipo plastico o liquido.

È inoltre necessaria una opportuna schermatura per ridurre il fondo ambientale e migliorare così la sensibilità.

3.3. *Attività alfa.*

La misura quantitativa dell'attività alfa dipende fortemente dai procedimenti chimici necessari per isolare i radioelementi e dalla preparazione di un campione non contaminato e sufficientemente sottile.

Una tecnica usata, quando non sia possibile effettuare una separazione chimica, consiste in un conteggio totale alfa su campione finemente disperso sul supporto di misura o ottenuto con procedimento di «smear test»: talvolta è necessario effettuare elettrodeposizioni per determinazioni quantitative e qualitative mediante spettrometria.

Generalmente si usano contatori a scintillazione o a flusso, e rivelatori a stato solido. Una tecnica in via di sviluppo è quella dei rivelatori a stato solido a tracce.

BIBLIOGRAFIA

1) Principles of Environmental Monitoring, ICRP Publication 7, Pergamon Press, Oxford (1965).

2) Objectives and Design of Environmental Monitoring Programmes for Radioactive Contaminants, IAEA, Vienna (1975).

3) Environmental Radiation Measurements, NCRP report 50, Washington (1975).

4) Recommendations of the International Commission on Radiological Protection, ICRP Publication 26, Pergamon Press, Oxford (1977).

5) Monitoring of Airborne and Liquid Radioactive Releases from Nuclear Facilities into the Environment, IAEA, Vienna (1978).

6) Handbook of Radioactivity Measurements Procedures, NCRP report 58, Washington (1978).

7) Radionuclide Release into the Environment: Assessment of Doses to Man, ICRP Publication 29, Pergamon Press, Oxford (1979).

8) Ionizing Radiation: Sources and Biological Effects, United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiations, 1982, Report, UN New York (1982).

9) Principles of monitoring for the radiation protection of the population, ICRP Publication 43, Pergamon Press, Oxford (1985).

87A1595

CONCORSI ED ESAMI

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Concorso ad un posto di funzionario tecnico

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, numero 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazione, della legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'articolo 8;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 2;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 351/A2 del 7 giugno 1978;

Considerato che in applicazione dell'art. 2, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808, detto bando deve essere inviato al Ministero della pubblica istruzione previa registrazione da parte della competente delegazione regionale della Corte dei conti per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la circolare n. 524 del 18 febbraio 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, numero 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la deliberazione n. 1488 del 12 ottobre 1984 della sezione di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1986, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1986, registro n. 65, foglio n. 207, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha assegnato un posto di funzionario tecnico, ottavo livello retributivo (area funzionale tecnico scientifica e socio sanitaria), presso l'Istituto di clinica odontoiatrica per le esigenze della cattedra di chirurgia maxillo-facciale della facoltà di medicina e chirurgia;

Vista la nota prot. 3402 del 9 settembre 1986, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del presente bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di funzionario tecnico di ruolo in prova, ottava qualifica funzionale (area funzionale tecnico scientifica e socio sanitaria) presso l'istituto di clinica odontoiatrica per le esigenze della cattedra di chirurgia maxillo-facciale della facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 2.

Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il quarantesimo alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti. La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonché per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220. La condizione del limite massimo d'età non è richiesta altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonché per i militari in servizio continuativo di detti Corpi.

aspiran

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Settore concorsi e nomine personale non docente, dovranno pervenire all'Università stessa entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione al concorso spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Esse dovranno contenere il cognome, il nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso. Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre al cognome da nubile anche quello da coniugata. Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la sua responsabilità e a pena esclusione dal concorso:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi.

e) il titolo di studio;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità già indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione: notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile allegato al presente bando di cui fa parte integrante e con tutti gli elementi in esso richiesti. L'amministrazione può disporre in qualunque momento con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo della domanda.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione è nominata e composta, ai sensi dell'art. 35 (titolo II) del decreto ministeriale 20 maggio 1983. Per le modalità di espletamento del concorso si osservano in quanto applicabili le disposizioni contenute del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 e nel decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in due prove scritte di cui una di contenuto teorico pratico ed una prova orale (vedi allegato programma).

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito che abbiano e che intendono far valere i titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengono ad una o più categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e della legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti a presentare o far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma Settore concorsi e nomine personale non docente, entro e non oltre il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto l'ultima delle prove previste dall'allegato programma d'esame.

Si considerano prodotti in tempo utile i documenti spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, ed in applicazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio (art. 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23), i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il godimento dei diritti politici attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

3) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione, attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dei carichi penali pendenti;

6) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

7) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso in cui l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile. (I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno inoltre presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse);

8) certificato medico rilasciato dalla U.S.L. o da un medico militare o medico condotto o dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio suddetto.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può essere di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, comunque la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di fiducia;

9) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

10) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *G*) del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata in carta libera ed anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 8) e 9), dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono stati richiesti. A termine dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopraindicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami, nonché dai titoli di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella eventuale degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione parte seconda, di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi presso i locali dell'istituto di clinica odontoiatrica Viale Regina Elena, 287/A Roma, per sostenere le prove d'esame.

Il diario delle suddette prove è così fissato:

ore 9 del settantesimo e settantunesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale *del presente bando.*

Art. 10.

Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al candidato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con tassa a carico del destinatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1987

Il rettore: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, addì 18 febbraio 1987
Registro n. 9 Università, foglio n. 308

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Prima prova scritta: strumenti chirurgici per interventi di chirurgia maxillo-facciale.

Seconda prova scritta (a contenuto teorico-pratico): cefalometria nelle malformazioni maxillo-facciali.

Prova orale: labiopalatoschisi.

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta bollata in vigore)

Al magnifico rettore della Università degli studi «La Sapienza» - Settore concorsi e nomine personale non docente - Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 ROMA

....l..... sottoscritt..... (*A*) nat..... a .... (provincia di ....) il .... (1) e residente in... (provincia di ....) via....................................... chiede di essere ammess..... a partecipare al concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un posto di funzionario tecnico presso l'istituto di clinica odontoiatrica per le esigenze della cattedra di chirurgia maxillo-facciale della facoltà di medicina e chirurgia di codesta Università di cui al concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 53 del 5 marzo 1987.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di........... .... (2);

3) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (3);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio .... (4);

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente...;

6) di aver prestato servizio (o prestare servizio) presso pubbliche amministrazioni dal................................ al .... in qualità di .... (5);

7) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di eleggere il proprio domicilio in....................................... (città - via - c.a.p.), tel ....

Data, ...

Firma .... (6)

(*A*) Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre il cognome da nubile quello da coniugata.

(1) Per fruire dell'elevazione del limite massimo di età, il candidato deve indicare il titolo che gli consenta tale beneficio.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione delle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale.
I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi. Si richiama l'attenzione del candidato sulle conseguenze penali che possono scaturire dall'aver reso dichiarazioni non veritiere.

(4) Indicare il titolo richiesto dal bando di concorso.

(5) Indicare gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(6) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).
Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

87A1607

Concorso ad un posto di agente tecnico

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, numero 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazione, della legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'articolo 8;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 2;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 351/A2 del 7 giugno 1978;

Considerato che in applicazione dell'art. 2, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808, detto bando deve essere inviato al Ministero della pubblica istruzione previa registrazione da parte della competente delegazione regionale della Corte dei conti per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la circolare n. 524 del 18 febbraio 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, numero 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la deliberazione n. 1488 del 12 ottobre 1984 della sezione di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1986, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1986, registro n. 41, foglio n. 180, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha assegnato un posto di agente tecnico, quarto livello retributivo-funzionale, presso l'ottava cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica della focoltà di medicina e chirurgia di questo Ateneo;

Vista la nota prot. 2009 del 4 giugno 1986 con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del presente bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di agente tecnico di ruolo in prova (quarta qualifica funzionale) area funzionale tecnico scientifica, presso l'ottava cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica della facoltà di medicina e chirurgia di questa Università.

Art. 2.

Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti. La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonché per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220. La condizione del limite massimo d'età non è richiesta altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonché per i militari in servizio continuativo di detti Corpi.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma Settore concorsi e nomine personale non docente Piazzale Aldo Moro, 5 00185 Roma, dovranno pervenire all'Università stessa entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione al concorso spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Esse dovranno contenere il cognome, il nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso. Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre al cognome da nubile anche quello da coniugata. Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la sua responsabilità e a pena esclusione dal concorso:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale: I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi.

e) il titolo di studio;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità già indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione: notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile allegato al presente bando di cui fa parte integrante e con tutti gli elementi in esso richiesti. L'amministrazione può disporre in qualunque momento con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo della domanda.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza o del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione è nominata e composta, ai sensi degli articoli terzo e quarto (titolo II) del decreto ministeriale 20 maggio 1983. Per le modalità di espletamento del concorso si osservano in quanto applicabili le disposizioni contenute del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 e nel decreto ministeriale 20 maggio 1983;

Art. 6.

Gli esami consisteranno in una o più prove pratiche o attitudinali (vedi allegato programma).

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito che abbiano e che intendono far valere i titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengono ad una o più categorie previste nell'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e della legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti a presentare o far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma Settore concorsi e nomine personale non docente, entro e non oltre il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto l'ultima delle prove previste dall'allegato programma d'esame.

Si considerano prodotti in tempo utile i documenti spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, ed in applicazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio (art. 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23), i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il godimento dei diritti politici attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

3) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione, attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dei carichi penali pendenti;

6) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

7) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile. (I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno inoltre presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse);

8) certificato medico rilasciato dalla U.S.L. o da un medico militare o medico condotto o dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio suddetto.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può essere di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, comunque la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di fiducia;

9) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

10) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *G*) del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata in carta libera ed anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 8) e 9), dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono stati richiesti. A termine dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopraindicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui alll'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami, nonché dai titoli di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella eventuale degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte seconda, di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi presso i locali della ottava cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica - facoltà di medicina e chirugia - sita presso la seconda clinica chirurgica - Policlinico Umberto I - Viale del Policlinico Roma, per sostenere le prove d'esame.

Il diario delle suddette prove è così fissato:

ore 9 del settantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale *del presente bando.*

Art. 10.

Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al candidato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con tassa a carico del destinatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti Delegazione regionale per il Lazio, per la registrazione.

Roma, addì 3 dicembre 1986

Il rettore: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale per il Lazio, addì 7 febbraio 1987
Registro n. 8 Università, foglio n. 240

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Consisterà in una o più prove pratiche sui seguenti argomenti:

immissione dati nel computer;
elementi fondamentali di laboratorio clinico;
uso e funzionamento di macchina fotocopiatrice;
elementi fondamentali di fotografia.

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta bollata in vigore)

Al magnifico rettore della Università degli studi «La Sapienza» Settore concorsi e nomine personale non docente Piazzale Aldo Moro, 5 00185 ROMA

....l.... sottoscritt.... (*A*) nat.... a .... (provincia di ....) il .... (1) e residente in.. (provincia di ....) via.. chiede di essere ammess..... a partecipare al concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un posto di agente tecnico presso l'ottava cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica della facoltà di medicina e chirurgia di codesta Università di cui al concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale n. 53 del 5 marzo 1987.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di.......... .... (2);

3) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (3);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio............ .... (4);

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente..;

6) di aver prestato servizio (o prestare servizio) presso pubbliche amministrazioni dal.............................. al .... in qualità di.. (5);

7) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

9) di eleggere il proprio domicilio in....................................... (città - via - c.a.p.), tel ....

Data, ...

Firma .... (6)

(A) Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre il cognome da nubile quello da coniugata.

(1) Per fruire dell'elevazione del limite massimo di età, il candidato deve indicare il titolo che gli consenta tale beneficio.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale.

I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi. Si richiama l'attenzione del candidato sulle conseguenze penali che possono scaturire dall'aver reso dichiarazioni non veritiere.

(4) Indicare il titolo di studio richiesto dal bando di concorso.

(5) Indicare gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(6) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

87A1608

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a due posti di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Reggio Calabria, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 60, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'8 marzo 1985, si svolgeranno presso i locali della facoltà di medicina e chirurgia, via S. Brunone di Colonia, Catanzaro, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 9 marzo 1987, ore 9;

seconda prova scritta: 10 marzo 1987, ore 9.

87A1862

REGIONE MARCHE

Aumento, da quattro a dieci, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di agente tecnico presso l'unità sanitaria locale n. 7.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a posti di agente tecnico, presso l'unità sanitaria locale n. 7 (il numero dei posti è elevato da quattro a dieci) di cui:

un posto di disinfettore per i servizi di igiene - sanità pubblica e veterinario;

nove posti di ausiliario socio-sanitario per i servizi ospedalieri.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 14 del 5 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Cagli (Pesaro).

87A1753

REGIONE PUGLIA

Concorso a quattro posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale TA/1.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed per esami, a quattro posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale TA/1.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel suppl. al Bollettino ufficiale della regione n. 26 del 5 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale dell'U.S.L. in Castellaneta (Taranto).

87A1754

REGIONE PIEMONTE

Riduzione, da due a uno, del numero dei posti del concorso ad aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale presso l'unità sanitaria locale n. 68.

Il numero dei posti del concorso ad aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale, da assegnare alla prima divisione chirurgica, presso l'unità sanitaria locale n. 68, di cui all'avviso pubblicato alla pag. 11 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 25, del 31 gennaio 1987, è ridotto da due a uno.

87A1822

REGIONE TOSCANA

Concorso ad un posto di agente tecnico di cucina presso l'unità sanitaria locale n. 14

È indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di agente tecnico di cucina presso l'unità sanitaria locale n. 14.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 11 del 25 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'u.o. amministrazione del personale dell'U.S.L. in Cecina (Livorno).

87A1752

Aumento, da uno a quattro, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad operatore professionale coordinatore - capo sala, presso l'unità sanitaria locale n. 29.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad operatore professionale coordinatore - capo sala, presso l'unità sanitaria locale n. 29 (il numero dei posti è elevato da uno a quattro).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 7 del 4 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Manciano (Grosseto).

87A1747

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 29

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 29, a:

un posto di assistente medico - area funzionale di chirurgia addetto all'u.o. di chirurgia generale;

un posto di assistente tecnico (geometra);

nove posti di ausiliario socio-sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 5 del 21 gennaio 1987 e n. 7 del 4 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Manciano (Grosseto).

87A1746

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso ad un posto di coadiutore sanitario di igiene, epidemiologia e sanità pubblica presso l'unità sanitaria locale n. 8.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di coadiutore sanitario di igiene epidemiologia e sanità pubblica, a tempo pieno, presso l'unità sanitaria locale n. 8.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 23 del 18 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Montecchio Emilia (Reggio Emilia).

87A1755

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri presso l'unità sanitaria locale n. 33.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri, a tempo pieno, presso l'unità sanitaria locale n. 33.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 17 dell'11 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Codigoro (Ferrara).

87A1749

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 33

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 33, a:

un posto di operatore professionale di prima categoria coordinatore - infermiere professionale;

un posto di assistente tecnico - programmatore di centro elettronico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 23 del 18 febbraio 1987 e n. 10 del 28 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Codigoro (Ferrara).

87A1748

PROVINCIA DI TRENTO

Concorso ad un posto di operatore professionale coordinatore - tecnico di laboratorio, presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Vallagarina.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale coordinatore - tecnico di laboratorio, presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Vallagarina.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 8 del 10 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Rovereto (Trento).

87A1751

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di Marina Di Pellegrini e Diego Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	**L.**	**100.000**
- semestrale	**L.**	**55.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	**L.**	**200.000**
- semestrale	**L.**	**110.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**L.**	**22.000**
- semestrale	**L.**	**13.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**L.**	**82.000**
- semestrale	**L.**	**44.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**L.**	**22.000**
- semestrale	**L.**	**13.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	**L.**	**313.000**
- semestrale	**L.**	**172.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L.**	**700**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**700**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**700**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**700**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**700**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**28.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L.**	**2.800**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	**L. 1.000**	**1.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**90.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**700**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221